SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 111

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 aprile al 5 maggio 2004)

INDICE

BATTAFARANO ed altri: sulla distribuzione da parte dell'INPS di bollettini per donazioni alla Croce Rossa Italiana (4-04868) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) *Pag.* 6285

BEDIN: sugli infortuni sul lavoro (4-04701) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 6286

BUCCIERO: sul rilascio dell'immobile che ospita una scuola privata a Bari (4-05328) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 6290

BUDIN: sull'esercizio del voto degli italiani all'estero (4-06319) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 6292

CARUSO Luigi: sulle condizioni di lavoro presso la ditta «Micron» di Avezzano (L'Aquila) (4-05500) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6294

CAVALLARO: sulla funzione di pubblico ministero svolta da ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (4-04310) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 6295

CICCANTI: sulla scuola di perfezionamento sottufficiali dell'Aeronautica militare di Loreto (4-06279) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 6297

CORTIANA: su alcuni contributi erogati dal Comune di Milano (4-04864) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 6299

COSTA: sul maltempo nel Leccese e le sue ripercussioni sull'agricoltura (4-05836) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) *Pag.* 6300

CREMA: sulla situazione occupazionale della società Trenitalia (4-05519) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6301

DI GIROLAMO: sulla situazione previdenziale del personale della polizia locale e municipale (4-04950) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 6302

FALOMI: sul trasferimento di un dirigente sanitario dell'ASL RM H (4-04237) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6305

FASOLINO: sulla situazione previdenziale di alcuni lavoratori autonomi della provincia di Salerno (4-04103) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 6307

FORMISANO: su alcuni contributi versati all'ANICI, onlus (4-05142) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6309

FRANCO Vittoria ed altri: sui programmi della scuola dell'obbligo (4-06468) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 6311

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

GUBERT: sul rimborso delle spese sostenute dai partiti per le consultazioni elettorali (4-05404) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) *Pag.* 6313

IOVENE: su una riunione sulla lotta alla mafia tenutasi presso il Consiglio regionale della Calabria (4-04043) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) 6315

sul piano regolatore generale del comune di Soverato (4-05841) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 6316

MALABARBA: su una vicenda relativa alla ditta «Geofor» di Pisa (4-04604) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6318

sulla situazione di un dipendente della società «Intelit» di Bari (4-05210) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6320

sul pagamento di alcuni appalti (4-05582) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 6321

MARINO ed altri: sulla situazione occupazionale della CVC srl di Rieti (4-03285) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6322

MASCIONI: sugli infortuni sul lavoro (4-04711) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 6287

MINARDO: sugli sbarchi di clandestini in Sicilia (4-05510) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 6323

sulle zone agricole svantaggiate della regione siciliana (4-06204) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 6326

MONTI: sulla ditta «Fagnu's» di Umbertide (Perugia) (4-05922) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6327

PAGLIARULO: sulle elezioni per il Consiglio di circolo del Liceo classico «Orazio Flacco» di Bari (4-05654) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 6329

PETERLINI ed altri: sulla tutela delle minoranze nella Costituzione europea (4-05275) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) 6332

SCALERA: sulla situazione dei lavoratori dell'ex I.P.D. (4-05338) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 6334

SERVELLO: sulla situazione occupazionale del territorio magentino (4-05433) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6336

SODANO Tommaso: su un ex dipendente della Telecom AGNA Centro (4-05224) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6337

sulla Direzione provinciale del lavoro di Caserta (4-05292) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6339

SPECCHIA: sulla Marina militare a Brindisi (4-05644) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 6339

sugli orari dell'ufficio postale di Cisternino (4-05873) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 6341

STANISCI: sugli orari dell'ufficio postale di Cisternino (4-05892) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 6341

THALER AUSSERHOFER: su alcune cartelle di pagamento emesse dall'INPS (4-05394) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 6343

VALLONE: sugli omicidi maturati in ambito familiare (4-03161) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 6344

BATTAFARANO, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, DI SIENA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'INPS sta provvedendo in questi giorni alla prima emissione di estratti conto ai lavoratori in servizio (4.000.000 nel giugno 2003);

insieme con l'estratto conto i lavoratori stanno ricevendo un bollettino della Croce Rossa Italiana per un versamento volontario a favore della popolazione irachena;

senza mettere in discussione il carattere umanitario dell'iniziativa, si chiede di sapere:

se tale operazione rientri nei compiti di istituto dell'INPS;

chi abbia deciso l'iniziativa;

se ci saranno oneri a carico del bilancio INPS;

quale valutazione il Governo ritenga di dare sull'iniziativa.

(4-04868)

(2 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si fa presente quanto rappresentato al riguardo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Su richiesta della Croce Rossa Italiana, l'Istituto ha partecipato «all'Operazione sorriso» promossa dalla stessa Croce Rossa, con lo scopo di raccogliere fondi in favore della popolazione irachena.

In considerazione del fatto che la predetta iniziativa umanitaria coincideva nei tempi con le prime spedizioni dell'estratto conto previdenziale, quest'ultimo è stato inserito nel plico inviato a tutti gli assicurati, unitamente al bollettino di conto corrente postale predisposto dalla Croce Rossa con il relativo foglio illustrativo.

Al fine di tenere distinta l'iniziativa umanitaria dall'operazione di estratto conto previdenziale, l'INPS ha inviato, agli iscritti alle gestioni previdenziali, una comunicazione priva di qualsiasi riferimento all'accluso bollettino per l'Operazione sorriso.

Per quanto attiene ai costi dell'operazione, poi, l'ente ha fatto presente che la collaborazione fornita alla Croce Rossa è stata a costo zero, in quanto le spese di stampa del foglio illustrativo e del bollettino sono state sostenute dalla stessa Croce Rossa, mentre le Poste Italiane non hanno richiesto alcuna maggiorazione di prezzo.

Da ultimo, si precisa che l'iniziativa è stata caratterizzata esclusivamente da una finalità umanitaria e si è svolta nel rispetto della massima

trasparenza e nella piena tutela della *privacy* di tutti gli assicurati che erano, in ogni caso, liberi di aderire o meno all'iniziativa.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(26 aprile 2004)

BEDIN. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

ad oggi, in Italia, la situazione degli infortuni sul lavoro e per cause di servizio raggiunge ancora tassi altamente preoccupanti;

la disciplina che regola gli obblighi del datore di lavoro e del preposto al fine della prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e per causa di servizio è tuttora costituita dal decreto del Presidente della Repubblica. n. 547 del 27 aprile del 1955, dal decreto ministeriale 12/09/1958, dal decreto ministeriale 10/08/1984 e dal decreto legislativo 626/94, così come modificato dal decreto legislativo 242/96;

detta disciplina prevede, tra l'altro, l'obbligo, per il datore di lavoro, della predisposizione di un registro infortuni sul quale egli deve annotare gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro egli deve annotare, inoltre, nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanza di infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro;

l'elaborazione ufficiale dei dati sul numero totale di infortuni denunciati dalle aziende all'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) viene fatta l'anno successivo a quello di riferimento, prassi, questa, che comporta una grave lacuna in termini di tempestività dei dati statistici in materia, con conseguenti ripercussioni negative anche per un'efficace politica preventiva;

l'attendibilità dei dati di cui sopra, inoltre, è sensibilmente diminuita in virtù del fatto che il numero degli infortuni sul lavoro, in un determinato anno, viene rapportato con il numero degli addetti esposti al rischio infortunistico, dato, questo, che non è più ritenuto attendibile ed univoco a causa della notevole dinamicità raggiunta negli ultimi anni dal mercato del lavoro e della introduzione di nuove forme contrattuali (lavoro interinale, *part time*, ecc.) che non consentono di disporre di dati certi e stabili sull'esatto numero di lavoratori in un determinato settore per un determinato anno;

considerato, inoltre, che:

la vasta e capillare attività degli addetti al settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro ha confermato la parziale inadeguatezza della disciplina di cui sopra;

si è rilevato, da parte degli operatori di cui sopra, che detta disciplina potrebbe essere migliorata in termini di efficienza ed efficacia attraverso le seguenti misure:

l'introduzione dell'obbligo per ogni azienda di trascrivere sul Registro infortuni, subito di seguito all'ultima eventuale segnalazione di infortunio, le ore totali lavorate nel semestre interessato dai lavoratori sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. In questo modo, come segnalato più sopra, il numero di infortuni verrebbe rapportato con un dato assai più univoco, oltre che agevolmente reperibile, di quello del numero di addetti esposto al rischio infortunistico;

per una maggiore tempestività delle informazioni destinate agli operatori della sicurezza ed alle forze sociali operanti nel settore, la previsione che i dati relativi agli infortuni sul lavoro vengano trasmessi dall'azienda entro la prima settimana dalla fine di ogni semestre alle competenti sedi territoriali dell'INAIL, sedi che a loro volta dovrebbero trasmettere i dati ricevuti alla sede INAIL nazionale, la quale dovrebbe procedere alla immediata elaborazione elettronica e ad immettere i risultati a disposizione nella specifica banca dati del sito internet;

infine, è emersa anche l'opportunità che, nell'attuale registro degli infortuni, oltre alla descrizione della causa e delle circostanza dell'infortunio vengano annotate le azioni intraprese per prevenire analoghi infortuni; ciò al fine di divulgare all'interno dell'azienda una maggiore sensibilità ed attenzione al tema della prevenzione degli infortuni,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo;

quali provvedimenti intenda porre in essere per una più efficace politica di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

se intenda accogliere, eventualmente con un decreto ministeriale, le indicazioni sopra esposte per una parziale modificazione dell'attuale disciplina sia dell'elaborazione ufficiale dei dati sugli infortuni sul lavoro che dell'organizzazione del registro infortuni sul lavoro; tutto ciò al fine di rendere la disciplina del settore più efficace e tempestiva ed in modo da produrre, auspicabilmente, un sensibile miglioramento dei tempi di reazione delle azioni preventive, sia all'interno di ciascuna azienda che presso i vari soggetti operanti nel settore.

(4-04701)

(10 giugno 2003)

MASCIONI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

ad oggi, in Italia, la situazione degli infortuni sul lavoro e per cause di servizio raggiunge ancora tassi altamente preoccupanti;

la disciplina che regola gli obblighi del datore di lavoro e del preposto al fine della prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e per causa di servizio è tuttora costituita dal decreto del Presidente della Repubblica. n. 547 del 27 aprile del 1955, dal decreto ministeriale

12/09/1958, dal decreto ministeriale 10/08/1984 e dal decreto legislativo 626/94, così come modificato dal decreto legislativo 242/96;

detta disciplina prevede, tra l'altro, l'obbligo, per il datore di lavoro, della predisposizione di un registro infortuni sul quale egli deve annotare gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro egli deve annotare, inoltre, nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanza di infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro;

l'elaborazione ufficiale dei dati sul numero totale di infortuni denunciati dalle aziende all'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) viene fatta l'anno successivo a quello di riferimento; prassi, questa, che comporta una grave lacuna in termini di tempestività dei dati statistici in materia, con conseguenti ripercussioni negative anche al fine di un'efficace politica preventiva;

l'attendibilità dei dati di cui sopra, inoltre, è sensibilmente diminuita in virtù del fatto che il numero degli infortuni sul lavoro, in un determinato anno, viene rapportato con il numero degli addetti esposti al rischio infortunistico, dato, questo, che non è più ritenuto attendibile ed univoco a causa della notevole dinamicità raggiunta negli ultimi anni dal mercato del lavoro e della introduzione di nuove forme contrattuali (lavoro interinale, *part time*, ecc.) che non consentono di disporre di dati certi e stabili sull'esatto numero di lavoratori in un determinato settore per un determinato anno;

considerato, inoltre, che:

la vasta e capillare attività degli addetti al settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro ha confermato la parziale inadeguatezza della disciplina di cui sopra;

si è rilevato, da parte degli operatori di cui sopra, che detta disciplina potrebbe essere migliorata in termini di efficienza ed efficacia attraverso le seguenti misure:

l'introduzione dell'obbligo per ogni azienda di trascrivere sul Registro infortuni, subito di seguito all'ultima eventuale segnalazione di infortunio, le ore totali lavorate nel semestre interessato dai lavoratori sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. In questo modo, come segnalato precedentemente, il numero di infortuni verrebbe rapportato con un dato assai più univoco, oltre che agevolmente reperibile, di quello del numero di addetti esposto al rischio infortunistico;

per una maggiore tempestività delle informazioni destinate agli operatori della sicurezza ed alle forze sociali operanti nel settore, la previsione che i dati relativi agli infortuni sul lavoro vengano trasmessi dall'azienda entro la prima settimana dalla fine di ogni semestre alle competenti sedi territoriali dell'INAIL, sedi che a loro volta dovrebbero trasmettere i dati ricevuti alla sede INAIL nazionale, la quale dovrebbe procedere alla immediata elaborazione elettronica e ad immettere i risultati a disposizione nella specifica banca dati del sito internet;

infine, è emersa anche l'opportunità che, nell'attuale registro degli infortuni, oltre alla descrizione della causa e delle circostanze dell'infortu-

nio vengano annotate le azioni intraprese per prevenire analoghi infortuni; ciò al fine di divulgare all'interno dell'azienda una maggiore sensibilità ed attenzione al tema della prevenzione degli infortuni,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo;

quali provvedimenti intenda porre in essere per una più efficace politica di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

se intenda accogliere, eventualmente con un decreto ministeriale, le indicazioni sopra esposte per una parziale modificazione dell'attuale disciplina sia dell'elaborazione ufficiale dei dati sugli infortuni sul lavoro che dell'organizzazione del registro infortuni sul lavoro; tutto ciò al fine di rendere la disciplina del settore più efficace e tempestiva ed in modo da produrre, auspicabilmente, un sensibile miglioramento dei tempi di reazione delle azioni preventive, sia all'interno di ciascuna azienda che presso i vari soggetti operanti nel settore.

(4-04711)

(11 giugno 2003)

RISPOSTA. (*) – Si forniscono i seguenti elementi di informazione relativi all'elaborazione dei dati statistici sugli infortuni sul lavoro trasmessi dalle aziende all'INAIL.

Al riguardo, come è noto, l'INAIL elabora e diffonde un gran numero di informazioni statistiche sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con articolazioni analitiche sia a livello settoriale che territoriale. La banca dati, che rappresenta il principale e più consultato strumento di diffusione (contiene oltre tre milioni di tavole), è articolata in quattro aree tematiche:

l'area «Aziende», che contiene informazioni su aziende assicurate, addetti, retribuzioni e premi;

l'area «eventi denunciati», che raccoglie informazioni su infortuni e malattie professionali denunciati all'INAIL;

l'area «Eventi indennizzati», che contiene informazioni su infortuni e malattie professionali indennizzati dall'INAIL;

l'area «Rischio», che contiene una serie di indicatori statistici tra i quali gli «indici di frequenza» (espressi dal rapporto tra infortuni indennizzati e addetti).

Per quanto riguarda l'aggiornamento delle statistiche infortunistiche il periodo di riferimento istituzionale è rappresentato dall'anno solare. I dati provvisori su casi avvenuti in un determinato anno e denunciati all'INAIL sono diffusi, generalmente, nei primi mesi dell'anno successivo.

Comunque, per una lettura immediata dell'andamento temporale del fenomeno infortunistico è disponibile presso la stessa banca dati una ulte-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

riore area denominata «Dati mensili», in cui sono riportate le informazioni relative a denunce e segnalazioni effettuate in ciascun mese dalle unità territoriali dell'INAlL e acquisite dal sistema centrale entro il 25º giorno del mese successivo. Questa fonte consente di assumere notizie, seppure provvisorie ed indicative, sulle tendenze in atto degli infortuni sul lavoro sia a livello settoriale sia a livello territoriale. Le tavole riportano informazioni sugli infortuni avvenuti sia nei singoli mesi dell'anno in corso che nei mesi cumulati dall'inizio dell'anno, messi a confronto con quelli relativi ai corrispondenti periodi dell'anno precedente.

L'INAIL elabora e diffonde anche dati relativi agli addetti assicurati. Tali parametri, utilizzati istituzionalmente come denominatori degli indici relativi di frequenza e di gravità, costituiscono delle vere e proprie unità di lavoro/anno, ottenute a calcolo sulla base delle retribuzioni dichiarate dai datori di lavoro che esprimono una misura dell'esposizione al rischio di infortunio perfettamente omogenea e coerente con quella degli infortuni. Gli «addetti» per loro natura si configurano come «unità di misura temporale di lavoro» che prescinde, pertanto, dall'eventuale temporaneità o parzialità delle prestazioni lavorative effettuate dagli assicurati (quali *part-time*, lavoro temporaneo, interinale, eccetera).

Data la particolare metodologia di calcolo, subordinata ai tempi tecnici dell'*iter* amministrativo di acquisizione dei dati retributivi, le informazioni relative agli «addetti» non sono disponibili con la medesima tempestività con cui sono elaborati i dati sugli infortuni. Pertanto, al fine di fornire indicazioni più immediate sull'andamento del fenomeno infortunistico in termini relativi, si ricorre ad un denominatore rappresentato dagli «occupati ISTAT» che, derivando da rilevazioni campionarie, sono disponibili con maggiore celerità rispetto agli «addetti INAIL».

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(26 aprile 2004)

BUCCIERO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nel mese di luglio 2000 i Padri Gesuiti di Bari della Provincia napoletana della Compagnia del Gesù decidevano di cessare l'attività di insegnamento scolastico dagli stessi gestita nel complesso insistente in Bari, corso Alcide De Gasperi, e pertanto cedevano in locazione l'immobile alla società «Ese Insight Word Education», onde allestirvi una scuola elementare, una media, un liceo ed un *campus* universitario;

la società Ese a sua volta nel 2002 cedeva il complesso in gestione alla società denominata Nuovo Istituto Di Cagno Abbrescia;

la società conduttrice dell'immobile sospendeva il pagamento dei canoni e chiedeva al Tribunale civile di Bari, in sede di opposizione alla convalida di sfratto per morosità, l'accertamento della inagibilità dell'edificio e della sua inutilizzabilità rispetto allo scopo per il quale era stato locato;

il giudice unico, con provvedimento del 9 maggio 2003, disponeva il rilascio dell'immobile e il locatore, nonostante l'avvenuta proposizione dell'appello, intimava detto rilascio per il prossimo 8 ottobre 2003;

l'Istituto di cui sopra è ad oggi frequentato da 160 alunni regolarmente iscritti, e vi prestano attività lavorativa 41 dipendenti;

resta evidente che l'avvenuta esecuzione della procedura per il rilascio determinerà la chiusura delle scuole e l'interruzione dell'anno scolastico per gli alunni, nonché il licenziamento dei dipendenti,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro intenda assumere al fine di evitare per gli alunni iscritti l'interruzione dell'anno scolastico e con esso di un pubblico servizio, considerato che detti alunni si troverebbero nell'oggettiva impossibilità di accedere ad altre scuole ad anno scolastico già iniziato e, comunque, di poter esercitare il diritto di scelta della scuola non statale.

(4-05328)

(1° ottobre 2003)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto l'onorevole interrogante rappresenta la situazione in cui è venuto a trovarsi il «Nuovo Istituto Di Cagno Abbrescia s.r.l.», che funziona in un immobile condotto in locazione, sito in Bari, corso Alcide De Gasperi, per il quale è in corso di esecuzione la procedura di sfratto.

Il suddetto immobile ospita la scuola elementare privata «Nuovo Istituto Di Cagno Abbrescia», riconosciuta paritaria dall'anno scolastico 2002-2003, nonché gli omonimi liceo scientifico e scuola media, ai quali è stata estesa la parità dall'anno 2003-2004.

L'onorevole interrogante esprime, in particolare, preoccupazioni in merito alla regolare fruizione dell'attività didattica, per il corrente anno scolastico, da parte degli alunni che sono iscritti al suddetto istituto privato paritario, nell'ipotesi che lo sfratto abbia immediata esecuzione.

A tale proposito, si rassicura l'onorevole interrogante. Infatti, il giudice dell'esecuzione, durante l'udienza del 23 gennaio 2004, previa intesa tra le parti, accogliendo la richiesta di rinvio dello sfratto fino al termine delle lezioni, ha fissato «l'esecuzione dello sfratto in danno del "Nuovo Istituto Di Cagno Abbrescia s.r.l." per la data del 12 luglio 2004».

Pertanto, per il corrente anno scolastico, è garantito agli alunni interessati il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche potranno essere individuate, da parte del gestore dell'istituto in argomento, idonee soluzioni per la prosecuzione dell'attività del medesimo istituto all'inizio del prossimo anno scolastico.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(16 aprile 2004)

BUDIN. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso che:

da notizie di stampa, italiana e internazionale, si apprende che l'esercizio del voto degli italiani all'estero, alla sua prova generale, sta mostrando vizi e disfunzioni (non solo postali) gravi, nei confronti del dettato Costituzionale e del libero esercizio di voto, così come sancito dalla recente legge;

in particolare, risulterebbe che a molti elettori italiani all'estero siano giunti più plichi elettorali (intestati anche a persone decedute o a figli non più conviventi in famiglia) dando luogo, così si apprende, ad un esercizio di voto né libero, né personale né segreto;

detti plichi elettorali risulterebbero essere giunti anche ad ex italiani naturalizzati che hanno perduto da tempo la cittadinanza, ma ancora iscritti nelle liste elettorali del Ministero dell'interno e nelle anagrafi consolari,

si chiede di sapere:

se il Governo sia conoscenza di quanto esposto in premessa;

se il Governo non ritenga di riferire al più presto circa lo stato di aggiornamento delle liste elettorali degli italiani all'estero e, in particolare, su quali siano gli strumenti posti in atto per correggere tali disfunzioni e garantire, anche in previsione delle prossime tornate elettorali, agli aventi diritto, e solo a loro, il libero esercizio del voto.

(4-06319)

(9 marzo 2004)

RISPOSTA. – In occasione dell'appuntamento referendario del 15 giugno 2003 gli Uffici consolari, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 459 del 2001, hanno effettuato, nei primi mesi dello scorso anno, l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini italiani iscritti negli schedari consolari.

Successivamente, con due distinte operazioni di allineamento, è stato fatto un raffronto tra i dati contenuti negli schedari consolari e quelli risultanti dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero dei comuni. Da tali operazioni è poi scaturito l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 459, sulla base del quale il Ministero dell'interno ha poi predisposto l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto.

I risultati di tale operazione, nonostante il notevole impegno da parte del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno, non sono stati completamente soddisfacenti, in quanto, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001, il Ministero dell'interno ha elaborato l'elenco degli elettori, inserendovi i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia negli schedari consolari sia nelle anagrafi dei Comuni, nonché i nominativi degli iscritti solo nelle anagrafi dei Comuni, che talvolta presentavano gravi carenze, tralasciando pertanto i connazionali iscritti solo negli schedari consolari.

La presenza di dati carenti o imprecisi dal citato elenco di molti connazionali iscritti solo negli schedari consolari ha comportato qualche difficoltà nelle operazioni relative all'organizzazione ed allo svolgimento del voto referendario, causando alcuni inconvenienti che però non hanno in alcun modo pregiudicato la correttezza del procedimento elettorale.

Per colmare, per quanto possibile, le lacune emerse, il Ministero degli affari esteri ha dato istruzione agli Uffici consolari di non inviare il plico elettorale a quei connazionali che, dagli atti d'ufficio, risultavano deceduti, rimpatriati definitivamente o ex cittadini, raccomandando peraltro di fare riferimento, in occasione dell'invio del plico stesso agli elettori, all'indirizzo risultante dai dati degli schedari consolari, e non a quello indicato nell'elenco elettori, qualora non vi fosse alcun dubbio che quest'ultimo, a causa di carenze o errori palesi, non avrebbe consentito di raggiungere l'elettore. Ha inoltre autorizzato i predetti uffici ad enucleare dall'anagrafe consolare i nominativi dei connazionali non inseriti nell'elenco provvisorio e a segnalarli con il mezzo più celere ai Comuni competenti, al fine di ottenere l'indispensabile dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo ed ammetterli quindi al voto.

Sulla base della vigente normativa questi sono stati i soli accorgimenti che è stato possibile adottare: essi hanno comportato un impegno aggiunto da parte degli uffici consolari e dei Comuni, ma hanno certamente contribuito a migliorare la qualità e la quantità dei dati dell'elenco degli elettori ed hanno consentito a numerosi cittadini non inclusi nel citato elenco di esercitare ugualmente il loro diritto di voto.

L'opera di bonifica diretta al miglioramento dei dati dell'elenco aggiornato e di quello degli elettori è continuata anche successivamente, in previsione delle future tornate elettorali.

In occasione delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, che si sono tenute il 26 marzo scorso, è stato effettuato un nuovo allineamento tra gli schedari consolari e i dati dell'AIRE dei Comuni, che ha determinato, rispetto all'incrocio dei dati effettuato in occasione dei *referenda* del giugno 2003, una notevole crescita del numero complessivo degli iscritti nell'elenco aggiornato.

In vista delle prossime elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sarà effettuato un altro allineamento, che si confida apporterà ulteriori miglioramenti, sia per quanto riguarda l'ampliamento della base elettorale sia per quanto concerne l'affidabilità dei dati contenuti negli elenchi elettorali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(29 aprile 2004)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel 1998 la Micron Tecnology rilevava la Divisione Memorie della Texas Instruments divenendo proprietario dello stabilimento produttivo di Avezzano (L'Aquila);

la Micron, in spregio alle leggi ed al contratto nazionale di lavoro, viola costantemente le regole sul lavoro straordinario esasperando le condizioni di lavoro relativamente alle pause dei lavoratori turnisti ed anche all'orario di lavoro;

la Micron, a causa di attività discriminatorie e vessatorie, è stata più volte condannata dal Tribunale di Avezzano,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda porre in atto in relazione alle violazioni delle regole sul lavoro straordinario poste in essere dalla Micron, e come intenda agire il Ministro in indirizzo per porre fine alla condotta antisindacale della citata azienda.

(4-05500)

(28 ottobre 2003)

RISPOSTA. – In merito alla situazione prospettata nell'atto parlamentare suindicato, attinente alla Micron Tecnology Italia di Avezzano, si fa presente quanto è emerso agli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di L'Aquila.

La Micron Tecnology Italia srl ha rilevato, nel 1998, dalla Texas Instruments lo stabilimento di Avezzano, dove si producono memorie RAM.

L'organico dello stabilimento di Avezzano consta di 1519 impiegati e 10 dirigenti e la produzione segue un ciclo lavorativo altamente tecnologico, con turni di lavoro continui nelle 24 ore.

Sulla base di un accordo, siglato nel 1999, tra la società e le organizzazioni sindacali, 1100 impiegati svolgono l'attività lavorativa in turni di 12 ore (dalle ore 8 alle 20 e dalle 20 alle 8) per un periodo di 4 giorni, seguiti da altri 4 giorni di riposo, al quale è abbinato un ulteriore periodo di 3 giorni di lavoro seguiti da 5 giorni di riposo. All'interno di ogni turno di 12 ore è prevista una pausa retribuita di due ore.

I dipendenti che lavorano in turno prestano un'attività lavorativa per 1700 ore annue e ricevono una maggiorazione per turno del 40 per cento. Gli altri impiegati (non turnisti) hanno un orario settimanale distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 16,45 con una pausa, non retribuita, di 45 minuti. Gli stessi usufruiscono di una flessibilità di un'ora, in ingresso ed in uscita.

Al riguardo, la citata Direzione provinciale del lavoro ha effettuato numerosi accertamenti che non hanno evidenziato violazioni alle norme in materia di orario di lavoro (straordinario e/o pause).

Da ultimo, per completezza di informazione si fa presente che presso il tribunale di Avezzano la Micron è stata assolta due volte per l'ipotizzata violazione dell'articolo 28 (condotta antisindacale) della legge n. 300 del 1970, mentre in precedenza è stata emessa dal giudice un'ordinanza di

convocazione, per un'organizzazione sindacale non invitata dalla società ad un incontro informativo; poi, con un'ulteriore sentenza del tribunale di Avezzano, la società in esame è stata condannata alla riassunzione di un sindacalista.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(26 aprile 2004)

CAVALLARO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

in base all'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica, nell'udienza dibattimentale, fra gli altri, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari;

lo stesso articolo dispone poi che la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento;

l'articolo 57 del codice di procedura penale considera ufficiali di polizia giudiziaria, fra gli altri, gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, «Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri», prevede la possibilità di riportare sul cosiddetto foglio matricolare degli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri il servizio svolto nella veste di pubblico ministero;

lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero comporta una notevole preparazione professionale, specie se effettuata per lungo tempo, l'impiego di parecchio tempo della giornata di servizio per la preparazione dell'udienza dibattimentale, una dedizione a tale funzione che sottrae certamente del tempo agli altri servizi a cui il militare è destinato;

analogo servizio prestato dai militari della Guardia di Finanza è stato riportato nel foglio matricolare del personale interessato, come risulta dallo specifico dal provvedimento del Comando generale della Guardia di Finanza – I reparto – Ufficio Personale sottufficiali, appuntati e finanzieri – Roma con provvedimento 26 gennaio 1999, n.30486/P;

la funzione di pubblico ministero non rientra nei compiti propri del carabiniere essendo sia eventuale che soprattutto disposta da altra autorità diversa da quella militare,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la motivazione stringente che precluda l'inserimento nel foglio matricolare del servizio prestato dagli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri quale pubblico ministero, attesa la rilevanza del servizio per la

delicatezza ed importanza delle funzioni svolte, quando il foglio matricolare riporta tutti i fatti e notizie salienti del rapporto lavorativo e non del soggetto al fine soprattutto di rilevare le capacità ed attitudini ed i risultati conseguiti per consentire ai superiori di emettere il giudizio sui servizi prestati e sul rendimento fornito;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in caso di risposta negativa, provvedere in merito al fine di evitare la disparità di trattamento fra militari in relazione allo stesso servizio prestato e di adeguare il giudizio che annualmente deve essere effettuato sulla base dei reali servizi prestati dal personale.

(4-04310)

(8 aprile 2003)

RISPOSTA. – Nell'atto di sindacato ispettivo si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri».

Tale fondamento normativo non tratta delle cosiddette «variazioni matricolari», che sono effettuate invece su appositi documenti matricolari, lo stato di servizio mod. 127/A (per gli ufficiali) e il foglio matricolare (per i sottufficiali ed i militari di truppa), disciplinati dal regolamento per le matricole del regio esercito del Ministero della guerra n. 4065, approvato il 25 luglio 1941.

Questa specifica normativa prevede che devono «trascriversi» sui documenti matricolari gli incarichi svolti dal militare quando gli stessi:

abbiano fisionomia e caratteri distintivi propri (dotati cioè di una propria natura che non costituisca aspetto della natura o del carattere di altro incarico);

siano stati assolti con continuità.

Ciò posto, poiché le funzioni di pubblico ministero espletate dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri:

rientrano tra i compiti ordinari dell'ufficiale di polizia giudiziaria ed, in quanto tali, non configurano variazione della posizione del militare, rispetto agli obblighi ed alla natura propri del servizio d'istituto;

non hanno carattere permanente, atteso che sono attribuite dal Procuratore della Repubblica, tramite specifica delega, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449,

ne consegue che esse non comportano «variazione matricolare».

La tematica è stata anche oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri che ha impugnato il provvedimento di diniego della trascrizione matricolare delle funzioni di pubblico ministero svolte in udienza dibattimentale.

Nell'occasione la 3ª sezione del Consiglio di Stato – con parere n. 2986/2002 del 21 gennaio 2003 – deliberava per il rigetto del ricorso proposto con motivazioni analoghe a quelle sopra rappresentate e con la precisazione che «(...) nel caso di specie non si verifica un evento tale da determinare una trascrizione matricolare, perché non si configura una modifica sostanziale della posizione del militare relativa agli obblighi ed alla natura del servizio».

Poiché la posizione del militare resta immutata rispetto agli obblighi ed alla natura propri del servizio d'istituto, si appalesa del tutto corretta la procedura di «non trascrivibilità» adottata dall'Amministrazione della difesa.

Peraltro, avendo questo Dicastero applicato sempre in maniera univoca, a tutto il personale militare dipendente, le disposizioni normative relative alle variazioni matricolari, non può esservi stata la lamentata disparità di trattamento.

Altro discorso, invece potrebbe valere per il personale della Guardia di finanza, che utilizza altri riferimenti normativi.

Per completezza d'informazione, infine, si rende noto che dello svolgimento dell'incarico di delegato di pubblico ministero può essere fatta menzione nella redazione dei documenti caratteristici, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(28 aprile 2004)

CICCANTI. – *Al Ministro della difesa. – Premesso:*

che, nel quadro di riorganizzazione dei comandi e delle strutture di difesa, si è prefigurata la volontà di smantellare la Scuola di perfezionamento sottufficiali della Aeronautica militare di Loreto, con l'attuale Scuola di addestramento reclute VAM di Viterbo, trasformandola in Scuola di formazione dei Marescialli, con mantenimento a Caserta dei corsi per Allievi specialisti (ruolo Sergenti), così come descritto negli atti legislativi pertinenti;

che la città di Loreto, per le ben note tradizioni storiche e religiose, è legata fin dalla nascita dell'Aeronautica all'Arma aeronautica, e su tale legame ha modellato il proprio sviluppo urbanistico ed ha altresì coniugato la sua economia locale,

si chiede di sapere:

se la peculiarità del legame tra l'Aeronautica e la città di Loreto non possa costituire una deroga ed un ripensamento al programma di smantellamento enunciato;

se non si ritenga utile valutare forme compensative sul piano degli oneri finanziari, al fine di mantenere la Scuola di perfezionamento sottufficiali della Aeronautica militare nella sua attuale sede di Loreto.

(4-06279)

(3 marzo 2004)

RISPOSTA. – In merito alle questioni sollevate con l'atto di sindacato ispettivo in esame, si osserva preliminarmente che, al momento, i provvedimenti cui si fa riferimento sono tuttora in fase di studio.

A tal riguardo, in virtù di un emendamento posto all'atto Senato n. 2650, «Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», esaminato e votato presso la 1ª Commissione permanente del Senato l'11 febbraio 2004, il termine temporale entro il quale il Governo dovrà emanare i decreti legislativi per aggiornare l'organizzazione delle strutture tecnico-operative, tecnico-amministrative e tecnico-industriali della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario scadrà dopo 12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento di delega.

Com'è consuetudine della Difesa nell'affrontare le delicate tematiche connesse alla riorganizzazione delle proprie realtà periferiche, le questioni sollevate dall'interrogante, unitamente a tutte le altre informazioni che attengono al problema, saranno oggetto di attenta valutazione nella fase decisionale preliminare alla stesura dei provvedimenti in parola.

Nell'ambito del processo di riorganizzazione strutturale della Difesa, vi è anche l'esigenza di razionalizzare la componente addestrativa dell'Aeronautica Militare che prevede, tra l'altro, una contrazione del numero degli attuali istituti di formazione.

In tale contesto rientra la prevista riorganizzazione, nel medio termine, della scuola perfezionamento sottufficiali di Loreto, le cui strutture didattiche continueranno ad essere utilizzate per la formazione continua del personale non direttivo.

I riflessi di carattere occupazionale ed economico connessi alla presenza militare nell'area saranno tenuti nella massima considerazione.

In conclusione, poiché la struttura continuerà a permanere nella città di Loreto, non si ritiene sussista il rischio che venga meno il forte legame storico tra la città stessa e la Forza armata.

Inoltre, si soggiunge che i decreti legislativi che saranno elaborati in applicazione del disposto della legge delega verranno trasmessi ad entrambe le Commissioni parlamentari per l'acquisizione del relativo parere.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(28 aprile 2004)

CORTIANA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

il Settore Servizi alla Famiglia, Servizio Handicap, del Comune di Milano ha deciso di unificare l'importo degli assegni riconosciuti agli anziani non autosufficienti e quelli distribuiti alle famiglie degli handicappati, riducendo il contributo in alcuni casi del 30 per cento;

quel contributo spesso ha consentito alle famiglie di mantenere vicini i propri cari, senza usufruire del ben più oneroso – per lo Stato – ricovero in strutture di lunga degenza;

in particolare questa situazione ha riguardato il signor Giorgio De Pascale, che soffre di una complessa forma di grave disabilità, e che percepiva un assegno terapeutico di euro 1.200, indispensabili per il suo mantenimento al proprio domicilio;

la Commissione Valutativa Servizio Handicap il 26 novembre 2002 ha deliberato la riduzione del contributo da euro 1.200 a euro 930 per l'adeguamento a quanto stabilito come tetto massimo di contributi erogabili nella deliberazione di Giunta dello scorso 5 febbraio 2002,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che sia avvenuto in altre realtà locali un taglio generalizzato dei servizi ai portatori di *handicap;*

se i Ministri non ritengano questa decisione dell'amministrazione milanese lesiva dei diritti dei cittadini;

se i Ministri non ritengano che questa decisione dell'amministrazione milanese possa far aumentare complessivamente la spesa statale in questo settore, visto l'aggravio ai servizi di lunga degenza.

(4-04864)

(2 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si fa presente quanto comunicato, al riguardo, dalla regione Lombardia.

Si osserva, preliminarmente, che la normativa comunale a favore dei disabili è specifica ed è indipendente da quella prevista per la popolazione anziana e che i diversi provvedimenti amministrativi valutano in maniera diversa le richieste sia dal punto di vista reddituale che dal punto di vista dell'entità dei contributi.

Infatti i criteri di assistenza per le persone in carico al settore anziani e strutture residenziali del comune di Milano sono stati stabiliti con la delibera della giunta comunale n. 1245/03 del 27 maggio 2003, nella quale sono stati previsti dei *voucher* socio-assistenziali, in sostituzione degli assegni terapeutici, con massimali pari a 600,00 euro mensili.

Invece, per quanto concerne il servizio disabili, la delibera del Consiglio comunale n. 243/2003, recante «Interventi economici a favore di persone disabili per l'anno 2003. Precisazioni in ordine alle prestazioni ed ai criteri di accesso», ha fissato il tetto massimo del contributo continuativo mensile in 930,00 euro a titolo di assegno terapeutico.

In particolare si rappresenta che il signor Giorgio De Pascale ha percepito contributi economici di varia entità dal 1997. Attualmente, percepisce il massimo del contributo per i disabili, in età compresa tra 0 e 60 anni e con disabilità certificata dal 46 per cento al 100 per cento, secondo quanto previsto dalla predetta delibera della Giunta comunale.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(26 aprile 2004)

COSTA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Premesso:

che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla provincia di Lecce, e più in particolare nel triangolo territoriale di Gallipoli-Otranto-S.Maria di Leuca, una forte ondata di maltempo con ingenti nevicate e gelate;

che il territorio salentino era già stato gravemente danneggiato nel corso di quest'anno da intense gelate che avevano colpito soprattutto i vigneti, gli uliveti ed altre colture ortofrutticole, con danni che si aggiravano su percentuali dell'80%;

che le ultime gelate hanno distrutto quella parte dei suddetti prodotti risparmiata precedentemente;

che tali avversità atmosferiche hanno procurato dei danni notevoli ai territori dei comuni del triangolo territoriale succitato;

che ancora una volta gli agricoltori della provincia di Lecce sono stati fortemente penalizzati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza dichiarando lo stato di calamità naturale nei suddetti comuni nella provincia di Lecce.

(4-05836)

(18 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Si fa presente che per le piogge alluvionali abbattutesi sul territorio della provincia di Lecce nel dicembre 2003 potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale qualora gli organi tecnici regionali accertino un'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiore al 35 per cento.

Al momento la regione Puglia, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, di cui al decreto-legge 13 settembre 2002, convertito in legge 13 novembre 2002, n. 256, l'Amministrazione

provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(22 marzo 2004)

CREMA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che, per iniziativa dekke Ferrovie dello Stato (Trenitalia Passeggeri) e delle imprese in appalto, nel prossimo cambio orario verranno soppressi oltre 21 servizi Wagons Lits e verrà ridotto il periodo di percorrenza di altri 5 servizi, con conseguenti disagi all'utenza, ma soprattutto con drastica diminuzione di personale da parte di Wagons Lits; infatti 168 dipendenti, in assenza di alternative, al termine dei 75 giorni previsti dalla normativa vigente, verranno licenziati, non avendo la possibilità di attivare alcun ammortizzatore sociale a sostegno;

che nei servizi gestiti direttamente le Ferrovie dello Stato fanno spesso ricorso alla flessibilità del mercato del lavoro, assumendo personale con varie tipologie di contratto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non concordi sulla necessità di un intervento finalizzato alla riqualificazione del personale attualmente occupato, affinché venga utilizzato per altre funzioni – oltre che in Trenitalia anche in altre società del gruppo – quali quelle del trasporto regionale, trovando quindi delle soluzioni atte ad evitare il licenziamento al personale, visto che esiste una possibile opportunità di occupazione.

(4-05519)

(30 ottobre 2003)

RISPOSTA. – In ordine al problema occupazionale della società Trenitalia, si rappresenta che in data 21 gennaio 2004, presso questa Amministrazione, è stato sottoscritto un verbale di accordo in base al quale è stato avviato un processo di riorganizzazione delle attività di «accompagnamento notte» della Divisione passeggeri ed il riassorbimento dei lavoratori in esubero.

In particolare, si riferisce che l'attività di «accompagnamento notte», espletata con carrozze T4, a far data dal 22 gennaio 2004 è stata affidata alla Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo (CICLT).

I lavoratori che verranno a trovarsi in esubero, per effetto dell'affidamento del predetto servizio alla CICLT, secondo i termini del citato ac-

cordo, saranno riassorbiti all'interno della Divisione passeggeri e di altre unità Trenitalia.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(26 aprile 2004)

DI GIROLAMO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in virtù di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), gli addetti al servizio di polizia municipale, oltre ad esercitare le funzioni istituzionali previste dalla stessa legge, collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta alle competenti autorità;

l'articolo 5 della stessa legge prevede che il Prefetto conferisca al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco ed accertamento della sussistenza dei requisiti previsti, la qualità di agente di pubblica sicurezza, con diritto ad un aumento delle indennità percepite;

nei casi di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, agli agenti di polizia municipale si applica il regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale delle Forze di polizia;

a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (attuazione delle deleghe in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), si introduce per il personale delle Forze di polizia una possibilità aggiuntiva, senza penalizzazioni, di accesso al pensionamento anticipato, subordinata al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva, prevista dall'ordinamento di appartenenza, unitamente all'età anagrafica fissata dal decreto (dai 50 fino ai 53 anni nel 2007);

premesso inoltre che:

la circolare informativa n. 7 del 27 gennaio 2000, a firma del direttore generale dell'Inpdap, dottor Luigi Marchione, ha evidenziato che, in ragione di quanto sopra ricordato, il personale della polizia municipale, al quale sia stata attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, può accedere al pensionamento di vecchiaia o di anzianità secondo le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato, ed ha invitato gli uffici operativi ad adoperarsi affinché si adottino i provvedimenti di competenza, in conformità con i suddetti criteri;

in data 28 febbraio 2000 il medesimo direttore generale ha inviato una circolare informativa (n. 17) in cui si considera la precedente informativa n. 7 priva di effetto, in conseguenza di riflessioni ed osservazioni per-

venute alla Direzione da parte dei Dicasteri competenti, che hanno imposto una riconsiderazione delle indicazioni precedentemente fornite;

il diritto ad un trattamento previdenziale in tutto equiparato a quello degli agenti di polizia, anche quanto alla possibilità di accesso al pensionamento anticipato senza penalizzazioni, nonostante risulti da quanto stabilito dalle suddette norme di legge, è, a tutt'oggi, sospeso *sine die*;

è tutt'ora pendente, presso la Corte di Giustizia europea, un ricorso per dirimere la controversia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli impedimenti e delle «riflessioni» che hanno indotto la Direzione dell'Inpdap ad inviare la seconda circolare (n. 17) allo scopo di privare di ogni effetto la precedente informativa n. 7, e se tali impedimenti siano a tutt'oggi sussistenti;

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di rimuovere gli ostacoli (ove ancora presenti) che impediscono l'equiparazione, ai fini pensionistici, del personale della polizia locale e municipale, in possesso di qualifica di agente di pubblica sicurezza, alle altre Forze dell'ordine.

(4-04950)

(14 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si fanno presenti le motivazioni che, secondo quanto riferito dall'INPDAP, hanno indotto lo stesso Istituto ad emanare la circolare n. 17 del 28 febbraio 2000, finalizzata a sospendere gli effetti della precedente circolare n. 7 del 27 gennaio 2000, che riconosceva una particolare tutela previdenziale al personale della polizia municipale, al quale è stata attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, estendendo a favore di questi ultimi le disposizioni relative al pensionamento di vecchiaia o di anzianità previste per il personale delle Forze di polizia di Stato.

L'articolo 5 della legge n. 65 del 1996 ha previsto l'attribuzione, da parte del prefetto, della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale della polizia municipale che esercita anche le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e ausiliare di pubblica sicurezza. Detto personale, nell'esercizio delle funzioni di agente di pubblica sicurezza, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra dette autorità ed il sindacato.

La Direzione centrale delle prestazioni previdenziali dell'INPDAP, ritenendo che la specificità di tali funzioni consente l'ammissibilità, per via analogica, dell'equiparazione del personale di polizia municipale a quello di agente di pubblica sicurezza, ha riconosciuto una particolare tutela previdenziale al personale in questione, ed in quest'ottica è stata emanata l'informativa n. 7 del 27 gennaio 2000.

Il giorno successivo il Ministero dell'interno ha espresso un parere in merito all'applicabilità, al personale del Corpo unico delle guardie provinciali, dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992, re-

cante norme particolari per il pensionamento di vecchiaia del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In tale sede il suddetto Dicastero ha osservato, preliminarmente, che per Forze di polizia devono intendersi esclusivamente quelle contemplate dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e, precisamente, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato.

Nel prosieguo della disamina, tale interpretazione è rafforzata dal fondamentale argomento, secondo cui il citato articolo 5 non può essere applicato al Corpo delle guardie di polizia provinciale, a nulla rilevando in tal senso l'esercizio dei poteri inerenti alle qualità di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Tale qualità, in effetti, se ha valenza sul piano funzionale, abilitando i soggetti in questione all'accertamento di determinati reati strettamente connessi ai compiti loro demandati, non esplica effetti sul piano gerarchico-ordinamentale trattandosi, sotto questo profilo, di dipendenti dell'amministrazione provinciale alla stregua di tutti gli altri.

Analoghe considerazioni sono state formulate anche dal Dipartimento della funzione pubblica, che in merito ad un quesito sull'applicabilità della normativa sul rapporto di lavoro a tempo parziale per gli addetti alla polizia municipale, equiparati ad agenti di pubblica sicurezza, a seguito del riconoscimento prefettizio, ha ritenuto che il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza non influisce sulla possibilità dell'accesso a tempo parziale, giacché il richiedente rimane comunque agente del Corpo di polizia municipale.

Entrambe le Amministrazioni interessate alla problematica hanno espresso quindi l'avviso di un'equiparazione giuridica, con la conseguenza che il personale in argomento continua ad essere assoggettato alle regole dettate dall'ordinamento di appartenenza.

Per quanto sopra esposto l'INPDAP, con l'informativa n. 17 del 28 febbraio 2000, ha sospeso gli effetti della precedente informativa n. 7.

Da ultimo l'INPDAP, per consentire una più approfondita analisi della questione ed al fine di fornire ulteriori precisazioni sulla materia, ha evidenziato che la legge n. 284 del 1977 prende in considerazione esclusivamente il personale statale appartenente a particolari categorie, e cioè le forze di polizia ed il personale civile degli istituti penitenziali. Inoltre, l'INPDAP ribadisce, in considerazione delle osservazioni fornite dagli organismi sopraindicati, che un'equiparazione sul piano economico e funzionale del personale di Polizia municipale agli appartenenti alla Polizia di Stato non comporta necessariamente una corrispondente equiparazione ai fini previdenziali. A ciò va aggiunto che la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge n. 65/86) non attribuisce al Corpo dei Vigili urbani la qualifica di forza di polizia, bensì prevede che le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, con conseguente conferimento della qualità di agente di polizia, possano essere riconosciute, nei limiti delle proprie attribuzioni, solo ad una parte del personale e a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti

previsti dalla legge medesima. È necessario considerare, poi, che dal terzo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 si evince chiaramente che la qualità (e non la qualifica) di agente di pubblica sicurezza può essere in ogni momento revocata dal Prefetto, qualora quest'ultimo accerti il venir meno dei requisiti previsti, nonché il principio della sussidiarietà degli incarichi in parola, impediscono di considerare il Corpo dei Vigili urbani come una ulteriore «Forza di polizia», destinataria come tale dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 284 del 1977, e ciò anche nell'ipotesi che un errata interpretazione estensiva della citata legge n. 65 del 1986 riconosca all'intero Corpo dei Vigili urbani, piuttosto che ad alcuni e selezionati componenti dello stesso, la «qualità di Forza di Polizia».

Pertanto, in assenza di un'esplicita diversa disposizione normativa, non è possibile procedere ad una totale equiparazione, ai fini previdenziali degli agenti della polizia municipale agli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(26 aprile 2004)

FALOMI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

il Direttore Generale dell'A.S.L. RM H con delibera del 19.03.2002 indiceva un concorso, con avviso pubblico, per la copertura di due posti di direttore sanitario per i poli ospedalieri H 1 e H 3;

i due dirigenti sanitari prescelti, anziché essere assegnati ai poli ospedalieri per i quali era stato indetto il concorso, venivano nominati con delibera del Direttore Generale 19.02.2003, n. 119, alle direzioni sanitarie del Polo ospedaliero H 2 (Albano-Genzano) e del Polo ospedaliero H 4 (Anzio-Villa Albani);

il Direttore Generale dell'A.S.L. RM H con delibera 19.03.2003, n. 120, trasferiva, senza giustificazione, il Dott. Luciano Mingiacchi dal Polo ospedaliero H 4 (Anzio-Villa Albani) alla direzione sanitaria del Polo ospedaliero H 5;

il Dott. Mingiacchi è direttore sanitario di ruolo con regolare contratto quinquennale sottoscritto a gennaio 2001 e poi prorogato per 7 anni a decorrere dal 15.03.2002;

il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza sanitaria professionale tecnico-amministrativa del Servizio sanitario nazionale attualmente in vigore prevede che qualsiasi modifica del rapporto di lavoro, anche in ordine alle «sede di destinazione», venga preventivamente comunicata al dirigente per il relativo assenso e, inoltre, prevede che la revoca dell'incarico affidato avvenga con atto scritto e motivato;

le condizioni succitate non sono state rispettate e per tanto la delibera n. 120 appare illegittima per eccesso di potere, assenza della obbligatoria motivazione del provvedimento e palese violazione di legge,

l'interrogante chiede di sapere:

quali atti concreti intendano assumere i Ministri in indirizzo per sanare l'illegittimità dell'atto di trasferimento adottato in violazione di legge, viziato per eccesso di potere e contrastante con gli obblighi contrattuali del contratto collettivo nazionale di lavoro;

cosa intendano fare per revocare il provvedimento aziendale che si configura come un atto punitivo e persecutorio nei confronti di uno stimato professionista quale è il Dott. Mingiacchi.

(4-04237)

(27 marzo 2003)

RISPOSTA. – Si rappresenta, prioritariamente, quanto trasmesso dal Ministero della salute, che ha acquisito gli elementi utili dall'assessorato alla sanità della regione Lazio.

Con l'adozione dell'atto aziendale, adottato con delibera del 7 febbraio 2003, e reso efficace con decorrenza 18 febbraio 2003 dalla regione Lazio, l'Azienda Sanitaria Locale RM/H è stata oggetto di un'importante ristrutturazione che ha portato alla revisione della struttura dei poli ospedalieri, che sono passati da 4 a 5 (il polo H5 è nato dall'accorpamento delle strutture ospedaliere specializzate di Ariccia e Rocca Priora), poli ospedalieri ai quali è affidata la gestione unitaria di più strutture sanitarie.

Ciascun polo ospedaliero costituisce una struttura complessa che viene denominata Unità operativa a valenza aziendale. Per ciascun polo è previsto che la carica di Direttore sanitario venga assegnata ad un dirigente A1. Pertanto, era necessario individuare un Direttore sanitario A1 anche per il Polo H5, cui affidare le funzioni tipiche di tale figura professionale.

Nel mese di marzo 2002, e cioè un anno prima che venisse approvato il piano di ristrutturazione aziendale, l'Azienda aveva bandito un concorso per 2 posti di Direttore sanitario, al fine di coprire, con contratto a tempo determinato, le posizioni di lavoro lasciate provvisoriamente scoperte dai direttori sanitari di ruolo in aspettativa.

In particolare, al momento della pubblicazione del bando e, cioè, agli inizi del 2002, era necessario sostituire il Direttore sanitario del Polo H1 (dottor Di Paolo) temporaneamente incaricato delle funzioni di Direttore sanitario dell'intera azienda e quello del Polo H3 (dottor Ferrara), in aspettativa.

Il concorso fu espletato e concluso all'inizio del 2003. Tra gli idonei risultarono vincitori il dottor Carbone e il dottor Carducci.

La collocazione dei due vincitori di concorso fu modificata rispetto all'originaria programmazione in ragione, da un lato, del sopraggiungere del nuovo assetto organizzativo aziendale (18 febbraio 2002) e, dall'altro, della sopravvenuta assenza del Direttore sanitario del Polo H2 (dottor Pulvirenti), contestualmente chiamato a coprire l'incarico di Direttore sanitario del Polo H1.

Pertanto, la posizione di lavoro del Direttore sanitario H1 è stata temporaneamente assegnata al Direttore del polo sanitario H2 ed a quest'ultimo polo è stato destinato, con contratto di lavoro a termine, il dottor Carbone, vincitore del concorso. Al polo H3 è stato destinato il dottor Angeletti, dirigente interno della ASL, in quanto ritenuto professionalmente idoneo all'incarico per l'esperienza maturata direttamente presso la sede P.O.. Al polo H4 è stato destinato il dottor Carducci, anche lui vincitore del concorso, con contratto di lavoro a tempo, che in seguito ha rifiutato l'incarico.

Proprio a seguito di tale rifiuto, l'Azienda ha ripreso la graduatoria del concorso per individuare un nuovo candidato, con assunzione a termine, come Direttore sanitario del polo H4.

Con delibera del 20 febbraio 2003 è stato disposto «di nominare provvisoriamente il dottor Luciano Mingiacchi quale Direttore del polo H5» in sostituzione della titolare della posizione di lavoro, dottoressa Medaglioni, in comando, dal 1º settembre 2002, presso la ASL-RM/E.

L'affidamento del suddetto incarico al dottor Mingiacchi è stato fatto in considerazione dell'esperienza maturata anche come Direttore sanitario dell'intera Azienda, in quanto, essendo tra tutti poli ospedalieri il polo H5 l'ultimo costituito, è quello che richiede l'impiego delle competenze più collaudate dell'Azienda, onde garantire l'integrazione delle due preesistenti strutture ed attivare, di conseguenza, gli strumenti necessari all'esercizio della autonomia finanziaria e gestionale riconosciuta al polo.

Da ultimo, si fa presente, secondo quanto riferito dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma, che il Tribunale di Velletri, in data 20 maggio 2003, ha rigettato il ricorso *ex* articolo 700 del codice di procedura civile presentato dal dottor Mingiacchi, contro la citata delibera del 20 febbraio 2003, per assenza dei necessari elementi del *periculum mora* e del *fumus boni iuris* e che, come già rappresentato, l'assegnazione ad altro polo ospedaliero diverso da quello d'appartenenza non ha riguardato esclusivamente il dottor Mingiacchi ma anche altro personale di qualifica dirigenziale operante all'interno dell'Azienda RM/H.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali
SACCONI

(26 aprile 2004)

FASOLINO. – *Al Ministro della attività produttive.* – Premesso:

che nel territorio ricompreso nella Provincia di Salerno operano molti lavoratori autonomi (piccoli artigiani, commercianti, imprenditori) che sono nella condizione di non aver pagato regolarmente i contributi all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;

che la categoria dei lavoratori autonomi merita rispetto ed attenzione per il ruolo essenziale che ricopre nel tessuto economico e sociale della comunità;

che tutto il Paese ed in particolare il Meridione sta attraversando un periodo di forte crisi e recessione economica;

che allo stato attuale, oltre le somme dovute per i contributi non versati, sono richiesti ai contribuenti morosi gli interessi e i costi delle procedure di riscossione;

considerato:

che gli oneri a carico dei lavoratori dovrebbero essere equamente rapportati al reddito reale che risulti espressione della capacità di un determinato territorio;

che è necessario ed improrogabile un intervento politico del Governo a favore del lavoro autonomo che riformi il settore salvaguardando, così, posti di lavoro creati autonomamente in condizioni e contesti economico-sociali difficili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente intervenire introducendo, con propri provvedimenti, la possibilità di godere, per i lavoratori che si trovano nella suindicata situazione, di agevolazioni contributive, rateizzazioni delle somme, sgravi per gli interessi e gli oneri aggiuntivi, al fine di aiutare la categoria dei lavoratori autonomi a superare l'attuale situazione di crisi.

(4-04103)

(12 marzo 2003)

RISPOSTA. – In merito alla possibilità per i lavoratori autonomi di godere di forme di rateizzazione dei propri debiti contributivi, si fa presente che la materia trova già una sua compiuta trattazione nell'articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989.

Tale disposizione consente la rateizzazione dei debiti contributivi, sino a 24 mesi, da parte degli istituti previdenziali interessati e, sino a 36 mesi, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla scorta di una relazione istruttoria predisposta dai singoli enti previdenziali.

Sul predetto impianto normativo è poi intervenuto il dettato dell'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 178 del 2002, che ha demandato, per i soli debiti iscritti a ruolo, alla competenza dei singoli enti pubblici previdenziali la facoltà di consentire, in deroga alla procedura prevista dal citato articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989, il pagamento rateale nel limite massimo di 60 mesi, con provvedimento motivato degli stessi enti.

Per quanto concerne la richiesta riduzione degli oneri aggiuntivi si rappresenta che, limitatamente all'entità della sanzioni civili connesse all'omissione contributiva, è prevista la possibilità di presentare istanza di riduzione delle sanzioni medesime agli enti impositori, sulla base di

quanto stabilito dall'articolo 116, comma 15, della legge finanziaria n. 388 del 2000.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(26 aprile 2004)

FORMISANO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della giustizia*. – Premesso che:

l'ANICI, Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani, è un'ONLUS con sede centrale in Roma e con diversi comitati regionali e provinciali sparsi in tutto il territorio nazionale;

la stessa associazione, attraverso le disposizioni a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, tra cui la legge n. 616/77 e successive, ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ingenti contributi;

in particolare, risulta che dal 1991 al 1999 l'ANICI abbia ricevuto dalla Presidenza del Consiglio quasi 4 miliardi di lire;

nel 1997 i signori Fiorella Mori, Riccardo Nucci, Roberta Basso e Maria Luisa Marzari, rispettivamente Presidenti dei comitati provinciali ANICI di Padova, Lucca, Udine e Rovigo, non ricevendo mai, anche dietro richiesta, alcun rendiconto della gestione ANICI a livello nazionale, né tantomeno bilanci di previsione, hanno presentato una denuncia – querela presso il Tribunale di Roma nei confronti dell'allora Presidente Nazionale ANICI, signor Costantino Rossi, per i reati di falso in bilancio, false dichiarazioni, false scritturazioni contabili, truffa nei confronti dello Stato e degli stessi querelanti;

nel maggio 1999 il signor Costantino Rossi venne sostituito nelle sue funzioni, per motivi di salute, dal vice presidente Carmine De Ioris;

ancora oggi, dopo 6 anni da queste denunce, l'inchiesta alla Procura della Repubblica di Roma non si è chiusa, nonostante i ripetuti solleciti dei querelanti;

negli anni scorsi l'onorevole Cè, con interrogazione a risposta orale (5-08555 del 2000), e l'onorevole Bosco, con interrogazione a risposta scritta (4-30662), interrogavano il ministro Livia Turco per avere chiarimenti sul modo di gestire i finanziamenti pubblici concessi all'A.N.I.CI., ricevendo risposte ritenute non esaurienti,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri siano a conoscenza della suesposta situazione e se non intendano verificare la regolarità dei contributi versati fino adesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Direzione nazionale dell'ANICI, nonché l'esistenza dell'indispensabile requisito della corretta tenuta dei libri contabili da parte della stessa Direzione;

se i Ministri, trattandosi di erogazione di contributi dalla Presidenza del Consiglio, non intendano invitare le autorità preposte a chiudere al più presto le suddette inchieste aperte nel 1997.

(4-05142)

(31 luglio 2003)

RISPOSTA. – In ordine a quanto rappresentato nel suindicato atto ispettivo sulla situazione dell'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani (ANICI), si riferisce quanto segue.

Per quanto concerne l'esito dell'inchiesta sulla succitata Associazione, il Ministero della giustizia ha rappresentato che il ritardo nella conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento penale iscritto a carico di Rossi Costantino e di altri indagati è imputabile a due ordini di motivi. Il primo attiene al fatto che è in corso un altro procedimento penale (n. 14539/97 RGNR), attualmente in fase dibattimentale, dinanzi al tribunale di Roma - sezione collegiale, per i medesimi titoli di reato nei confronti degli stessi indagati. Il secondo inerisce alla necessità di opportune valutazioni sull'esercizio dell'azione penale e sugli adempimenti procedurali, conseguenti alle numerose innovazioni legislative, intervenute sia nelle norme sostanziali (ad esempio, le modifiche alle norme sui reati societari), sia nelle forme procedurali (ad esempio, l'avviso a norma dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale).

Ad ogni modo il suddetto Ministero ha riferito, inoltre, che l'ANICI, presieduto dall'indagato Costantino Rossi, si è avvalso, per le prestazioni a favore di cittadini anziani, di altre organizzazioni denominate ING, ANAG e CNEA (Associazione Nazionale per l'Assistenza Geriatrica - Centro Nazionale Enti Assistenziali), e solo recentemente, a conclusione del procedimento civile intentato dalla signora Sonia Caporaletti (ex dipendente dell'ING prima e dell'ANAG poi), il tribunale di Roma ha depositato la sentenza nella quale, tra l'altro, si dichiara la sostanziale identità tra le varie suddette organizzazioni.

Inoltre, per ciò che attiene al procedimento penale oggetto del presente atto, tenendo conto sia dello sviluppo dibattimentale, sia della citata sentenza, saranno predisposti, in breve tempo, gli avvisi a norma dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali

SACCONI

(26 aprile 2004)

FRANCO Vittoria, MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, TONINI, MORANDO, PAGANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nel Supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2004, n. 51, sono pubblicati gli allegati al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

le cronache di questi giorni raccontano quanto era già stato notato nel passaggio parlamentare dello stesso decreto e denunciano che nei nuovi programmi, fra i molti argomenti scomparsi, si annoverano anche "l'evoluzione degli esseri viventi» e le teorie di Darwin;

considerato che la teoria dell'evoluzione biologica di Charles Darwin rappresenta una delle maggiori conquiste del pensiero scientifico e della cultura in generale di tutti i tempi,

si chiede di sapere:

se la scelta di cancellare dai programmi della scuola dell'obbligo la teoria di Darwin e di tornare al creazionismo sia stata realizzata con diretta responsabilità e partecipazione del Ministro;

quali siano state le «argomentazioni culturali» che l'hanno motivata;

quali siano i nominativi e la qualificazione culturale dei componenti della Commissione ministeriale che ha redatto siffatti programmi.

(4-06468)

(25 marzo 2004)

RISPOSTA. – Occorre far presente che le preoccupazioni manifestate sembrano non tener conto della circostanza che neanche i vecchi programmi d'insegnamento della scuola media trattavano specificamente il tema dell'evoluzione, con riguardo alla teoria darwiniana.

Infatti i programmi precedenti, trattando dell'uomo e dell'ambiente, con riferimento alle popolazioni, fornivano, a titolo esemplificativo, esclusivamente indicazioni di lavoro circa l'origine e l'evoluzione biologica e culturale della specie umana.

Tali generiche indicazioni hanno portato gli autori dei testi scolastici a trattare diffusamente i contenuti di questo tema, sistematizzando i vari princìpi sull'evoluzione della specie umana, ricomprendendo anche la teoria di Darwin.

Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e partecipata adozione delle «Indicazioni nazionali», i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo professionale.

Le «Indicazioni nazionali» muovono da un'ottica diversa. Infatti, nella considerazione della gradualità dello sviluppo psico-fisico del bambino, l'intento è quello di stimolare e potenziare nel bambino stesso conoscenze ed abilità preliminari tali da favorire l'approccio a teorie com-

plesse; si preferisce partire pertanto dai dati percettivi ed empiricamente controllabili per elaborare ipotesi, spiegazioni ed infine teorie scientifiche.

Le «Indicazioni nazionali» privilegiano, quindi, le narrazioni fantastiche, i cosiddetti miti delle origini, che favoriscono l'approccio del bambino al dato scientifico e che, adeguatamente problematizzati, consentono di individuare gli elementi qualitativi e quantitativi, funzionali di qualsiasi discorso scientifico.

Le stesse «Indicazioni nazionali» intendono offrire agli insegnanti una traccia, il più possibile adattata ai tempi, che possa aiutarli a realizzare due scopi:

familiarizzare gli allievi con gli aspetti della scienza più vicini alla nostra vita quotidiana in un contesto di tempi e società in continuo mutamento;

fornire loro strumenti intellettuali in modo che, gradualmente, arrivino a far proprio il metodo di pensiero della scienza.

Secondo i suenunciati criteri ispiratori si rileva, ad esempio, l'assenza di un preciso riferimento al concetto di *feed-back*, nonostante si sollecitino momenti di riflessione sul rapporto uomo-ambiente, sul contesto ecologico e sull'equilibrio ambientale sostenibile; allo stesso modo, le «Indicazioni nazionali» non fanno alcun cenno alla fisica quantistica e atomica, pur invitando a non trascurare il microscopio e il macroscopio della materia.

Inoltre, le «Indicazioni nazionali» riguardanti la scuola secondaria di primo grado sono state elaborate in virtù dell'introduzione del diritto-dovere, legislativamente sanzionato, all'istruzione ed alla formazione professionale fino a diciotto anni di età, ovvero fino al conseguimento di una qualifica professionale; il percorso educativo e formativo viene articolato in un arco di dodici anni, anziché negli attuali nove anni.

Ciò potrà consentire di strutturare l'itinerario scolastico degli alunni in un arco temporale più ampio, riservando, quindi, l'acquisizione di particolari conoscenze scientifiche negli anni in cui i ragazzi, in relazione all'età raggiunta, siano in grado di valutarle compiutamente nel loro effettivo significato.

Le istituzioni scolastiche nella loro autonomia didattica e i docenti nella loro libertà di insegnamento possono, d'altra parte, anticipare l'introduzione di unità di apprendimento, collocate in anni scolastici successivi, senza trascurare, comunque, ogni opportuna valutazione circa il possesso da parte degli alunni di conoscenze ed abilità preliminari tali da consentire un corretto approccio con i contenuti degli insegnamenti proposti.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(16 aprile 2004)

GUBERT. – *Al Ministro per gli affari regionali*. – Premesso che:

la legislazione attualmente in vigore (in particolare la legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la legge 3 giugno 1999, n. 157) disciplina l'attribuzione e la ripartizione dei rimborsi per le spese sostenute dai partiti per le diverse consultazioni elettorali prendendo in espressa considerazione quelle dagli stessi sopportate in occasione del rinnovo dei Consigli regionali;

con riferimento ai criteri di riparto di tali fondi l'articolo 6 della legge n. 43 del 1995 dispone che «il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione» e, ulteriormente, che «la quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale della regione interessata»;

la richiamata normativa, prendendo ad esclusivo riferimento le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali, non risulta adeguata alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 allo Statuto di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige. Tale riforma ha, infatti, previsto che le elezioni degli organi rappresentativi della regione e delle due Province autonome non avvengano più a livello regionale, bensì a livello provinciale. Ciò significa che, a partire dalla tornata elettorale dell'autunno 2003, non si avranno più, nel contesto regionale, elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, bensì le elezioni dei due Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il Consiglio regionale verrà quindi ad essere costituito dai Consigli delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, in seduta comune;

la normativa statutaria ha sancito la competenza delle due Province autonome a disciplinare con propria legge, approvata con procedura aggravata, la disciplina del sistema elettorale per l'elezione del rispettivo Consiglio e Presidente della Provincia;

le due province autonome hanno adottato discipline tra loro assolutamente differenziate: mentre la Provincia di Bolzano ha sostanzialmente mutuato il sistema elettorale già in vigore per il Consiglio regionale, la Provincia autonoma di Trento, con legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, ha dettato regole del tutto peculiari;

la citata legge provinciale di Trento prevede, infatti, l'elezione diretta del Presidente della Provincia contestualmente all'elezione del Consiglio Provinciale, il divieto di voto disgiunto nonché la possibilità, per gli elettori, di esprimere validamente il proprio voto anche per il solo candidato Presidente. Mentre il voto espresso per la lista comporta automaticamente anche il voto per il candidato Presidente ad essa collegato, il voto al solo candidato Presidente costituisce espressione di voto implicitamente riferibile a tutte le liste della coalizione che lo sostiene. Il primo riparto dei seggi, infatti, viene effettuato sulla base della cifra individuale di ciascun candidato Presidente, mentre i voti di lista vengono utilizzati, in una seconda fase, per ripartire i seggi all'interno di ciascuna coalizione;

nelle elezioni della Provincia di Trento il totale dei voti validamente espressi non coincide con il totale dei voti di lista, bensì con quello dei voti dei candidati Presidenti. Ne discende pertanto che un criterio di riparto dei rimborsi a livello regionale basato sui voti di lista finirebbe con l'arrecare pregiudizio ai partiti che corrono per le elezioni in Provincia di Trento,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga, al fine di evitare un palese contrasto con le richiamate modifiche statutarie e istituzionali, la legislazione statale più sopra richiamata, e in particolare l'articolo 6 della legge n. 43, debba essere intesa, per la regione Trentino-Alto Adige, come riferita ai due Consigli provinciali anziché al Consiglio regionale;

se la suddetta legislazione debba essere interpretata, per le elezioni per la Provincia di Trento, con l'assegnazione a ciascuna lista quota parte, proporzionale ai voti ottenuti, dei voti dati al solo Presidente della coalizione.

(4-05404)

(14 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, concernente la difficoltà di applicare la legislazione vigente in materia di rimborsi al nuovo sistema elettorale, non più regionale ma provinciale, introdotto nella regione Trentino-Alto Adige a seguito della riforma apportata dalla legge costituzionale n. 2 del 1993 allo Statuto speciale.

In effetti, mentre la legge nazionale vigente (legge n. 43 del 1995) prevede che il contributo sia ripartito su base regionale e che la quota spettante sia calcolata proporzionalmente ai voti ottenuti tra le liste concorrenti che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nel Consiglio regionale, la riforma ha stabilito che nella regione Trentino-Alto Adige il Consiglio regionale è costituito dai Consigli delle due province autonome, per cui non si hanno più elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ma solo per il rinnovo di quelli provinciali.

La nuova legge elettorale della provincia autonoma di Trento (a differenza di quella di Bolzano), inoltre, consente agli elettori di esprimere validamente il proprio voto anche per il solo candidato Presidente (e non per la lista o una delle liste che lo sostengono).

In tale situazione è evidente la difficoltà di applicare al caso concreto gli attuali parametri della legge nazionale vigente sul riparto dei rimborsi elettorali.

Il presidente della provincia autonoma di Trento ha provveduto a segnalare tale inconveniente anche alla Camera dei deputati, chiedendo un'interpretazione adeguatrice della normativa vigente, ovvero una sua modifica.

Questa Amministrazione, condividendo le suesposte difficoltà, confermate anche dal commissario del Governo nella Regione, appositamente interpellato, ha richiesto alla Camera di far conoscere le proprie definitive

determinazioni, e ribadisce la propria disponibilità a promuovere la modifica legislativa, ove ritenuta necessaria.

Il Ministro per gli affari regionali
LA LOGGIA

(27 aprile 2004)

IOVENE. – *Ai Ministri dell'interno, per gli affari regionali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che, domani 6 marzo 2003, presso il Consiglio regionale della Calabria sarebbe stata convocata, dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione Zavettieri, una riunione di tutte le associazioni che si occupano di lotta alla mafia in Calabria;

che risulta all'interrogante che alcune delle associazioni calabresi che si occupano da più tempo e con più determinazione di lotta alla mafia non sarebbero state invitate alla riunione del 6 marzo;

che le associazioni che non hanno ricevuto l'invito sarebbero: l'Osservatorio «Falcone – Borsellino – Scopelliti – Valarioti» di Soverato, l'associazione «Riferimenti» di Reggio Calabria e l'associazione «Libera. Nomi e numeri contro le mafie»;

considerato:

che le associazioni che non hanno ricevuto l'invito, oltre ad essere presenti sul territorio calabrese ormai da molti anni ed avere collegamenti importanti con altre realtà presenti ed operanti sull'intero territorio nazionale, hanno svolto negli anni un prezioso lavoro di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole, sulla cultura della legalità, costruendo percorsi di lotta alla mafia;

che nella loro attività hanno coinvolto magistrati, politici appartenenti a diversi schieramenti, giornalisti, forze dell'ordine e studiosi del fenomeno mafioso,

si chiede di sapere:

per quali motivi associazioni ben note all'opinione pubblica e così impegnate nella educazione alla legalità e nella lotta alla mafia siano state escluse dall'incontro del 6 marzo;

quali siano i criteri attraverso i quali è stata convocata la riunione del 6 marzo e quali le sue finalità.

(4-04043)

(5 marzo 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto e sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, si rappresenta quanto segue.

Il 6 marzo 2003, presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, si è svolto un convegno sul tema «Le politiche antimafia in Calabria», organizzato dall'Osservatorio sulla criminalità di Cosenza con il pa-

trocinio dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, beni culturali e ricerca scientifica - Comitato regionale permanente per l'educazione alla legalità.

A tale proposito, si fa presente che la segreteria organizzativa dell'Osservatorio ha provveduto ad inoltrare gli inviti per la partecipazione al convegno a tutte le associazioni interessate, tra cui quelle menzionate nell'atto parlamentare di cui trattasi.

Il Ministro per gli affari regionali
LA LOGGIA

(27 aprile 2004)

IOVENE. – *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali*. – Premesso:

che l'Amministrazione Comunale di Soverato ha presentato una variante al Piano Regolatore Generale senza tenere conto né del lavoro svolto dalla precedente Amministrazione né delle Linee guida previste dalla nuova legge urbanistica regionale e in corso di approvazione;

che durante una seduta del Consiglio Comunale di Soverato, convocata per discutere la variante al Piano Regolatore Generale, la maggioranza dei consiglieri comunali si sono dichiarati impossibilitati a partecipare al voto perché direttamente interessati al progetto;

che a seguito di questa dichiarazione il Consiglio Comunale di Soverato non ha proseguito i suoi lavori, non esprimendosi quindi sulla proposta di variante al Piano Regolatore Generale;

che le opposizioni in seno al Consiglio Comunale hanno denunciato in più occasioni che la Giunta Comunale ha portato avanti l'*iter* amministrativo di elaborazione della variante eludendo ogni confronto con i cittadini e le forze politiche e sociali;

che, nonostante la richiesta avanzata dai consiglieri comunali di opposizione di riconvocare il Consiglio per proseguire la discussione, il Consiglio non è mai più stato riconvocato su questo argomento;

che la Prefettura di Catanzaro, investita della questione dai consiglieri comunali di opposizione, non ha ancora ufficialmente espresso una sua valutazione e non ha inteso sollecitare la convocazione del Consiglio;

che nei giorni scorsi la Regione Calabria, su richiesta del Sindaco, ha nominato tre commissari *ad acta* per l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale;

che la Regione non ha atteso che si pronunciasse la Prefettura di Catanzaro sulla richiesta di seconda convocazione del Consiglio Comunale per l'esame e l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale avanzata dai cinque consiglieri comunali di minoranza;

considerato:

che la partecipazione dei cittadini delle forze sociali ed imprenditoriali alla predisposizione degli strumenti urbanistici è fondamentale per compiere scelte condivise e trasparenti;

che la dichiarazione di incompatibilità per potenziali conflitti di interesse sarebbe dovuta intervenire non già solo in occasione del voto di adozione del provvedimento, ma fin dalla fase precedente della predisposizione della variante;

che i Commissari *ad acta* si troverebbero nella assurda situazione di validare uno strumento urbanistico, da altri predisposto, e su cui la maggioranza dei consiglieri si è già dichiarata incompatibile per la presenza di interessi diretti o indiretti sulla variante al Piano Regolatore Generale;

che la variante al Piano Regolatore presentata non risolve i problemi della città di Soverato ma anzi li appesantisce prevedendo nuove colate di cemento, aumentando il numero delle case non occupate (attualmente un quarto di tutte le abitazioni) e comportando una diminuzione della qualità della vita, e danneggerebbe la rete commerciale attuale, già in crisi;

che lo sviluppo di Soverato dovrebbe passare invece attraverso il miglioramento delle reti e dei servizi, la riqualificazione delle aree costruite, la valorizzazione del centro storico, investendo nei settori del turismo, della sanità, della cultura e del commercio;

che le scelte operate attraverso la variante al Piano Regolatore Generale, che avranno effetti e conseguenze per i prossimi dieci anni e coinvolgono la vita e il futuro non solo della città ma anche dei suoi cittadini e dell'intero comprensorio, non possono essere adottate da un Commissario *ad acta* ma attraverso una discussione approfondita, in seno al Consiglio Comunale, con tutti i cittadini, con tutte le forze politiche e sindacali, imprenditoriali e di categoria,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario corrispondere alla reiterata richiesta da parte dei cinque consiglieri comunali affinché il Consiglio Comunale completi la sua discussione, riconvocandosi, anche nell'eventuale assenza di voto finale;

quali ragioni abbiano impedito alla Prefettura di Catanzaro di esprimere un proprio parere motivato sulla richiesta avanzata dai cinque consiglieri comunali di opposizione;

se non si ritenga opportuno che i Commissari *ad acta* non si limitino ad un ruolo notarile validando uno strumento urbanistico da altri predisposto ma, se il Consiglio è impossibilitato, svolgano essi quel confronto con le forze politiche, sociali e imprenditoriali utile alla predisposizione della variante al Piano Regolatore Generale e procedano così all'adozione di uno strumento urbanistico di cui portano la totale responsabilità.

(4-05841)

(22 dicembre 2003)

RISPOSTA. – In merito all'adozione della variante generale al Piano regolatore generale del comune di Soverato (Catanzaro), l'Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro ha riferito che effettivamente, nel corso

dell'apposita seduta del Consiglio comunale tenutasi il 16 ottobre 2003, dodici dei venti consiglieri assegnati dalla legge a quel civico consesso hanno dichiarato la propria incompatibilità ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del testo unico sugli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000, e si sono allontanati dall'aula.

Constatata l'impossibilità a deliberare e tenuto conto che le vigenti disposizioni regolamentari del summenzionato Ente richiedono, per l'approvazione di varianti al piano regolatore generale, un qualificato *quorum* (la metà più uno dei consiglieri assegnati) tanto nella prima quanto nella seconda seduta straordinaria, il presidente del Consiglio comunale, in data 21 ottobre 2003, ha richiesto al presidente della Giunta regionale l'intervento sostitutivo di un Commissario *ad acta.*

I consiglieri di minoranza – lamentando la mancata, seconda convocazione di quel Consiglio in seduta straordinaria – hanno richiesto l'intervento della Prefettura che, in data 18 dicembre 2003, ai sensi dell'ex articolo 39 del testo unico sugli enti locali, ha invitato il presidente del Consiglio comunale di Soverato a procedere in tal senso.

Lo stesso presidente ha tuttavia chiarito che la situazione che si era determinata non era tale da permettere la trattazione del punto in seconda convocazione, atteso che la prima seduta si era tenuta regolarmente (non era andata, quindi, deserta) e che le dichiarazioni d'incompatibilità ormai rilasciate nel corso della medesima seduta avevano reso di fatto impossibile la discussione sulla variante generale del Piano regolatore generale.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di nomina di un Commissario *ad acta* per l'adozione della variante generale in argomento (stante, come sopra precisato, l'impossibilità del Consiglio comunale alla trattazione della questione), risulta che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1033 del 16 dicembre 2003, ha provveduto a nominare il predetto Commissario, individuando tre funzionari regionali in servizio presso il Settore di pianificazione e programmazione urbanistica della Regione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(22 aprile 2004)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

un anno fa i dipendenti della Geofor, ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nella città di Pisa, denunciavano che molti dei rifiuti raccolti in maniera differenziata venivano gettati indistintamente in una discarica;

la vicenda venne ripresa anche dal TG satirico «Striscia la notizia»;

in data 17 aprile 2003 la direzione della Geofor formalizzava un provvedimento di licenziamento per il signor Stefano Teotino, dirigente

sindacale aziendale della RdB – CUB; il socio di maggioranza della Geofor è il comune di Pisa;

il signor Stefano Teotino si era infortunato a marzo del 2003, subendo al ginocchio destro un forte trauma, e per questo usufruiva di un periodo di malattia;

l'azienda, per controllare i comportamenti del signor Stefano Teotino, utilizzava un investigatore privato,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda intraprendere per garantire l'agibilità sindacale per i dipendenti dell'impresa Geofor;

se non si ritenga che l'utilizzo di un investigatore, nell'accertamento dei comportamenti di un lavoratore regolarmente in malattia, possa rappresentare una violazione della *privacy* e delle libertà individuali;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire, con tutti gli strumenti a sua disposizione, per il reintegro sul posto di lavoro di Stefano Teotino.

(4-04604)

(27 maggio 2003)

RISPOSTA. – Nel corso del programma «Striscia la Notizia», in onda su Canale 5 la sera del 19 novembre 2002, alcuni dipendenti della Geofor S.p.A., tra cui il sig. Stefano Teotino, hanno rilasciato dichiarazioni sullo smaltimento differenziato dei rifiuti che l'azienda ha ritenuto gravemente diffamatorie.

A seguito di tale episodio la società ha aperto un procedimento disciplinare, *ex* art. 7 della legge 300/1970, nei confronti degli otto lavoratori interessati, procedimento che si è concluso con l'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro di dieci giorni, in data 2.1.2003. Il successivo 18 febbraio, presso la Direzione provinciale del lavoro di Pisa, si è svolto il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile, avente ad oggetto l'impugnazione delle predette sanzioni; tale tentativo si è concluso con esito negativo, rimanendo l'azienda ferma sulle posizioni assunte.

Ad oggi la Direzione non ha ricevuto nessun'altra comunicazione ufficiale sulla vicenda né è stata promossa dalle parti un'ulteriore procedura di competenza della stessa Direzione.

Dalla stampa locale si è avuta notizia dell'avvenuto licenziamento del lavoratore in parola, il quale ha presentato ricorso *ex* art. 700 del codice di procedura civile avverso il licenziamento medesimo.

Il sig. Teotino ha dichiarato alla stampa che l'azienda avrebbe sostenuto, a suo dire erroneamente, che egli, durante il periodo d'assenza dal lavoro per infortunio, sarebbe stato sorpreso a giocare a pallone. Circa le modalità con cui sarebbe stata accertata tale condotta non vi sono informazioni univoche.

La Direzione provinciale del lavoro di Pisa ha fatto presente, poi, che le relazioni tra le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e la Geofor

sono nella norma. Tale società è sorta quando la preesistente società Ecofor di Pontedera ha acquistato la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, già condotto dalla società Gea, con affitto del relativo ramo d'azienda e successione *ex lege* nei rapporti di lavoro riconducibili ad esso, dando vita, appunto, alla società Geofor.

In particolare, con la sede di Pontedera è stato siglato un accordo cosiddetto di polifunzionalità, con il quale si è convenuto che gli autisti possano svolgere anche mansioni di raccolta «porta a porta» dietro compenso mensile di ottanta euro, al fine di sopperire alla carenza di figure professionali specifiche. Tale accordo non è stato accettato nella sede di Pisa per il dissenso delle rappresentanze di base.

Si fa presente, poi, che, in data 12.11.2003, si è svolto un tentativo di conciliazione *ex* art. 410 codice di procedura civile su istanza del sig. Stefano Teotino, avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento ritenuto illegittimo ed infondato.

La procedura di cui sopra si è conclusa con un verbale di mancata comparizione dei rappresentanti dell'azienda.

Risulta, infine, che è ancora in istruttoria il procedimento *ex* art. 700 del codice di procedura civile promosso dal lavoratore.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(26 aprile 2004)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il signor Giuseppe Palmieri è dipendente della società Intelit, matricola 223 UL, presso la sede di Bari;

tale società, interessata da processi di ristrutturazione, ha chiesto ai lavoratori dipendenti delle aziende meridionali nelle aree di crisi di trasferirsi in altro stabilimento in alternativa a misure di licenziamento, come risulta da una affermazione resa dalla dott.ssa Miolo in sede del Ministero del lavoro, alla presenza delle rappresentanze sindacali;

il signor Palmieri ha inoltrato da mesi alla dott.ssa Miolo domanda di trasferimento, reiterata lo scorso 5/8/03, senza ottenere risposta alcuna da parte della Direzione della Intelit,

si chiede di sapere quali misure si intenda urgentemente adottare nei confronti della Direzione della Intelit perché applichi coerentemente gli impegni assunti in sede ministeriale al fine di salvaguardare l'occupazione, a fronte di una disponibilità dichiarata da parte del dipendente in questione di accedere alle richieste aziendali.

(4-05210)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. – Si fa presente che la Intelit S.r.l. si trova, attualmente, ad affrontare una pesante crisi, comune, peraltro, a tutte le aziende operanti nel settore dell'installazione telefonica.

Per effetto della crisi del settore l'azienda si è vista costretta ad attivare le procedure di riduzione del personale, ricorrendo ad ammortizzatori sociali, come la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per tutto il 2003, al fine di gestire in modo non traumatico gli esuberi del personale impiegato.

Lo strumento del trasferimento in altra sede, inizialmente ipotizzato, oggi non è più applicabile a causa del calo progressivo dei volumi degli appalti per i lavori di installazione, divenuto strutturale per tutto il territorio nazionale.

Pertanto, risulta pressoché inutile trasferire i lavoratori da una sede all'altra, essendo le attività ridottissime o addirittura nulle.

II sig. Giuseppe Palmieri, avendone i requisiti, è stato inserito dall'azienda nella lista dei 167 lavoratori in mobilità, anche a fronte della domanda del citato dipendente, volta ad ottenere il proprio trasferimento a Roma.

La Intelit, a seguito delle circostanze esposte, non ha potuto accogliere la richiesta di trasferimento del sig. Palmieri, in quanto nell'area di Roma non sono presenti, attualmente, spazi occupazionali idonei alle mansioni svolte dal lavoratore interessato.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali
SACCONI

(26 aprile 2004)

MALABARBA. – *Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

la situazione dei pagamenti delle ditte degli appalti presso l'Arsenale della Marina Militare della Spezia, così come in tante altre realtà in Italia, è diventata insostenibile in quanto il committente non paga i lavori già effettuati;

risulta all'interrogante, da fonti sindacali, che da un anno non vengono effettuati i pagamenti dei lavori eseguiti dalle ditte tanto che, nella sola La Spezia, l'esposizione ammonterebbe a circa 50 milioni di euro;

la situazione del mancato pagamento alle ditte dei lavori effettuati sta causando licenziamenti e cassa integrazione, con il rischio di chiusura delle aziende,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo:

non ritengano di intervenire per porre fine a questa grave discriminazione verso ditte e lavoratori che operano in un ambito pubblico;

non valutino che la vicenda del mancato pagamento alle ditte degli appalti presso l'Arsenale di La Spezia, e in tutte le altre situazioni

del Paese, non arrechi grave discredito all'immagine dell'amministrazione pubblica;

siano a conoscenza della ragione per cui alle ditte sopra menzionate non venga corrisposto quanto dovuto dall'amministrazione militare.

(4-05582)

(11 novembre 2003)

RISPOSTA. – La questione concernente i crediti vantati dalle imprese dell'indotto «Arsenali» risulta di fatto superata, in quanto il Dicastero dell'economia e delle finanze, interessato al riguardo da questa Amministrazione, ha disposto un'integrazione della disponibilità di cassa.

Ciò ha consentito il pagamento di tutte le fatture giacenti presso la ragioneria centrale, sanando, così, le insolvenze ancora in atto al tempo in cui è stata presentata l'interrogazione.

La circostanza secondo la quale, limitatamente all'Arsenale di La Spezia, «l'esposizione ammonterebbe a circa 50 milioni di euro» è da ritenersi destituita di qualsivoglia fondamento.

Infatti, il riepilogo generale degli ordini da liquidare per l'Arsenale militare marittimo di La Spezia, alla data del 29 dicembre 2003, riportava una somma pari 11.434.305,97 euro, peraltro, come già precisato, interamente corrisposti.

Si rappresenta, in ultimo, che, per il corrente esercizio finanziario, il bilancio dell'Amministrazione della difesa prevede che lo stanziamento «di cassa» sul capitolo 4383 (ex 4366) corrisponda a quello «di competenza».

Tale soluzione, con ogni buona probabilità, escluderà l'eventualità di una riproposizione delle problematiche manifestatesi nel corso del precedente esercizio.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(28 aprile 2004)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

le lavoratrici e i lavoratori della CUC srl di Rieti sono in lotta per difendere il loro posto di lavoro ponendo in atto diverse iniziative tra cui l'assemblea permanente presso i locali della stessa società;

l'azienda, che si occupa di assistenza e vendita di prodotti informativi comprese consulenza, servizi e formazione, rappresenta un punto di forza, in termini di lavoro di qualità, per Rieti e il suo tessuto produttivo già gravemente colpito sul piano dell'occupazione;

l'azienda CUC srl è di totale proprietà della società API che ha deciso la liquidazione dell'azienda licenziando la totalità delle maestranze,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda porre in essere per evitare il continuo degrado del tessuto produttivo, occupazionale e sociale della realtà reatina e, in particolare, quali iniziative si intenda adottare nel caso specifico della vicenda CUC e API Petroli, che riguarda i destini di 21 lavoratrici e lavoratori licenziati e delle loro famiglie.

(4-03285)

(6 novembre 2002)

RISPOSTA. – In ordine alle problematiche inerenti allo stato di crisi della ditta CVC S.r.l. di Rieti e della conseguente dismissione dell'attività, si è svolto un primo incontro, presso la locale Direzione provinciale del lavoro, in data 21 ottobre 2002, al quale hanno partecipato sia le organizzazioni sindacali che i rappresentanti dell'API S.p.a., proprietaria della ditta CVC S.r.l..

Dal suddetto incontro è emerso che lo stato di crisi della società scaturisce da un netto disavanzo economico e che, pertanto, la decisione di chiudere l'attività è irreversibile.

Ad ogni modo, le rappresentanze sindacali hanno riferito la presenza di altre aziende, sempre del settore informatico-elettronico, interessate a rilevare la società in esame.

Ulteriori incontri si sono succeduti, con la partecipazione attiva sia del Consiglio comunale che provinciale, nonché della Prefettura e, attualmente, risulta che lo stato di crisi della società CVC S.r.l. si sta avviando a soluzione.

Per quanto attiene alla situazione occupazionale, si precisa che 12 lavoratori dei 21 interessati hanno trovato una nuova collocazione, 5 lavoratori potranno essere ricollocati al più presto, secondo gli impegni assunti dai vari organismi locali, mentre 4 lavoratori hanno rinunciato in quanto hanno trovato altre opportunità di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali

SACCONI

(26 aprile 2004)

MINARDO. – *Al Ministro dell'interno*. – Considerato che gli sbarchi clandestini in Sicilia ed in provincia di Ragusa sono diventati intensi assumendo proporzioni gravissime che hanno fatto registrare la morte di molti disperati;

considerato, inoltre, che gli ultimi sbarchi avvenuti sia a Lampedusa che a Pozzallo hanno confermato la precarietà ed il rischio che corrono i clandestini durante i «viaggi della speranza», in quanto li affrontano a bordo di carrette in pessime condizioni,

si chiede di sapere:

se il Governo, alla luce della tragicità dei fatti, intenda intervenire con un piano di controllo intenso lungo le coste per arginare un fenomeno che ha assunto proporzioni incredibilmente drammatiche visto che la maggior parte dei «viaggi della speranza» si trasformano in «viaggi della morte»;

se intenda prevedere accordi internazionali da stipulare con i Paesi interessati a questo esodo infinito invitando i governanti degli Stati da dove provengono i clandestini ad intervenire per la prevenzione e la sicurezza affinché venga garantito e custodito l'alto valore della vita umana;

se non si intenda procedere sollecitamente alla firma del decreto per l'istituzione del Posto di Polizia di Frontiera marittima al porto di Pozzallo per garantire maggiore vigilanza e controllo all'intera fascia costiera iblea.

(4-05510)

(29 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Nel 2003 sono sbarcati clandestinamente sulle coste del nostro Paese 14.331 stranieri, con una diminuzione di circa il 40% rispetto all'anno precedente.

Accanto al sostanziale azzeramento dei flussi migratori verso la Puglia e la Calabria (rispettivamente il 95,9% ed il 91,6% di sbarchi in meno rispetto al 2002), si registra una diminuzione significativa anche per le coste siciliane (meno 23%), dove, nel periodo indicato, sono sbarcati 14.017 immigrati (erano stati 18.225).

Tale dato, benché ancora rilevante per la Sicilia, segna una positiva inversione di tendenza rispetto al forte incremento che si era verificato nel 2002, quando sbarcarono, nell'isola, 18.225 clandestini (erano stati 5.504 nel 2001).

È diminuito anche il numero degli stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale, passando dai 150.746 del 2002 ai 105.957 del 2003, a riprova di un più efficace controllo delle frontiere esterne; inoltre i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale adottati lo scorso anno sono stati 65.153, pari al 61,49% del totale degli stranieri irregolari rintracciati, a fronte degli 88.501 del 2002, pari al 58,7% del totale dei rintracciati di quell'anno.

Per rendere tempestivi e reali i riaccompagnamenti nei Paesi d'origine si è fatto un uso intenso di voli *charter*, che nel corso del 2003 sono stati 33 per il rimpatrio di 2.334 stranieri (nel 2004, al 15 marzo, i voli effettuati sono stati già 9, per il rimpatrio di 583 stranieri).

La tendenza alla diminuzione degli sbarchi e, più in generale, degli ingressi clandestini nel nostro Paese costituisce, obiettivamente, il risultato delle iniziative di contrasto messe in atto dal Governo sul piano interno e su quello internazionale, in sedi europee ed extra-europee.

Sul piano normativo uno dei punti di maggiore novità, introdotto dalla nota legge n. 189 del 30 luglio 2002, cosiddetta «Fini-Bossi», è co-

stituito proprio dalle misure per il contrasto dell'immigrazione clandestina via mare, che prevedono il concorso delle navi della Marina militare per il fermo, l'ispezione ed il sequestro delle imbarcazioni di cui si sospetta il coinvolgimento nel trasporto illecito di migranti, oltre che per il soccorso e la salvaguardia della vita umana in mare.

A tal proposito si aggiunge che con decreto interministeriale del 14 luglio 2003 sono state definite le modalità di intervento e di raccordo tra le navi della Marina militare e quelle in servizio di polizia.

Sul piano internazionale una delle principali linee guida dell'azione del Governo è quella di sostenere lo sviluppo dei Paesi più poveri, cercando di elevarne le condizioni economiche e di ridurre così, «a monte», la spinta migratoria.

Una seconda linea di azione è quella di estendere e consolidare i rapporti di collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei maggiori flussi migratori, anche attraverso forme di assistenza tecnica e finanziaria; a questo riguardo, la Presidenza italiana dell'Unione europea ha lavorato ad un programma, da adottare in co-decisione col Parlamento europeo, volto a mettere a disposizione 250 milioni di euro per il finanziamento di progetti mirati.

Quanto agli accordi di riammissione, l'Italia ne ha sinora sottoscritti 27 mentre sono in corso negoziati per la stipula di altri 14; con altri 5 Paesi (Cina, Pakistan, Russia, Turchia e Ucraina) le trattative sono state sospese, essendo stato conferito un apposito mandato negoziale all'Unione europea.

Va segnalato che la Commissione dell'Unione europea ha ricevuto il mandato per la stipula di accordi comunitari di riammissione con ulteriori 6 Paesi (Albania, Algeria, Marocco, Sri Lanka, Hong Kong e Macao); con Hong Kong si è arrivati alla sottoscrizione dell'accordo, con Macao e Sri Lanka si è alla fase della firma.

Con alcuni Paesi, tra i quali il Pakistan, il Bangladesh, il Ghana e l'Egitto, pur in mancanza di accordi di tal genere, è stato possibile realizzare accordi bilaterali di cooperazione e di polizia, che rendono egualmente possibili le operazioni di rimpatrio.

Vi sono altresì proficue intese ed una crescente cooperazione con i maggiori Paesi del Nord-Africa e dell'area mediterranea, con specifico riguardo alla Tunisia, alla Libia, al Libano e alla Siria.

La collaborazione con la Tunisia e la Libia, in particolare, ha oggi rilievo strategico, dal momento che la parte di gran lunga preponderante degli stranieri giunti illegalmente in Italia durante l'ultimo anno è transitata o proveniva da quei Paesi.

Per tale ragione è stata data attuazione prioritaria agli accordi di assistenza nei confronti di questi due Stati, attraverso la concessione di mezzi di supporto tecnico, la formazione professionale del personale di polizia, ecc.

Un ulteriore obiettivo del Governo è quello di pervenire ad una gestione integrata, a livello comunitario, delle frontiere terrestri, marittime ed aeree dell'Unione Europea allargata; su questo obiettivo si è registrata

una crescita del consenso sulle proposte italiane, come testimoniano le conclusioni del vertice europeo di Salonicco e del Consiglio europeo di Siviglia.

In questo ambito assume particolare rilevanza il progetto «Nettuno», approvato lo scorso 27 novembre dal Consiglio GAI, che vedrà direttamente impegnate unità italiane, tedesche, francesi, olandesi, del Regno Unito, greche, maltesi e cipriote in operazioni di pattugliamento congiunto del Mediterraneo centro-orientale ed in altre forme di collaborazione (scambi di informazioni, gestione in comune degli immigrati intercettati e del loro rimpatrio, ecc.).

Va segnalata, inoltre, la forte accelerazione impressa nel semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea ai lavori per l'istituzione di una agenzia europea per il coordinamento dei controlli alle frontiere esterne, il cui progetto operativo è stato approvato dalla Commissione nello scorso mese di novembre.

Per quanto concerne, infine, la specifica questione dell'istituzione di un presidio della polizia di frontiera nel porto di Pozzallo, si rappresenta che per la sede del nuovo ufficio sono stati acquisiti locali del demanio marittimo, mentre se ne stanno acquisendo altri per l'alloggiamento del personale; è stata anche predisposta la «pianta organica», che prevede, complessivamente, 25 elementi, alla cui assegnazione si provvederà allorché sarà possibile disporre del personale occorrente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(22 aprile 2004)

MINARDO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che con decreto del 24/12/03 pubblicato nella Gazzetta della Regione Siciliana del 6 febbraio 2004 sono state individuate le zone agricole svantaggiate situate nel territorio della Regione Siciliana;

che tale provvedimento è stato emanato in virtù della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, che autorizzava gli Stati membri ad istituire un regime particolare di aiuti destinato ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori in tali zone;

che la direttiva n. 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e successiva modifica n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984, hanno stabilito l'elenco delle zone agricole svantaggiate in Italia;

considerato che le delimitazioni parziali e totali individuate dal decreto citato in premessa nella provincia di Ragusa non comprendono, stranamente, altri territori montani della stessa provincia già altre volte considerati a pieno titolo zona agricola svantaggiata;

ritenuto che tutto il territorio della provincia di Ragusa presenta caratteristiche di omogeneità tali da essere interamente riconosciuto zona agricola svantaggiata,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per la rimodulazione delle delimitazioni parziali e totali delle zone agricole svantaggiate del territorio siciliano individuate dalle direttive comunitarie, ricomprendendo in esse, come in precedenza, anche la restante parte del territorio della provincia di Ragusa che per peculiarità ed omogeneità ha tutte le caratteristiche del territorio svantaggiato, e ciò allo scopo di dare sostegno allo sviluppo rurale ed alle attività di una zona a forte vocazione agricola.

(4-06204)

(24 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Si fa presente che l'Amministrazione ha completato la ricognizione delle zone svantaggiate e ne ha trasmesso il relativo elenco alla Commissione europea in data 19 dicembre 2003.

Al riguardo, si evidenzia che tale elenco è stato oggetto di verifica in via preliminare con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le cui osservazioni sono state tenute in debito conto dall'Amministrazione all'atto della predisposizione del documento.

In particolare la Regione siciliana, avendo riscontrato un'iniziale difformità nella superficie individuata come svantaggiata, ha comunicato le proprie osservazioni; osservazioni di cui l'Amministrazione ha tenuto conto modificando l'elenco in oggetto nel senso richiesto.

Pertanto, in considerazione di quanto espresso dalla Regione siciliana, la Provincia di Ragusa risulta svantaggiata per un totale di 18.922 ettari, con un interessamento dei Comuni di Chiaromonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa.

Allo stato è in corso di completamento la ricognizione dei Comuni parzialmente delimitati nelle zone svantaggiate, con il dettaglio relativo ai fogli di mappa.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(9 aprile 2004)

MONTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Ditta Fagnu's di Umbertide (Perugina), primaria azienda a livello europeo nel settore della sartoria industriale con 160 dipendenti, fu dichiarata fallita a seguito di istanza avanzata dai dipendenti stessi, a causa di un arretrato di una mensilità e mezzo, pari a circa di 360 milioni di vecchie lire in data 6 giugno 1997;

a seguito del fallimento fu posta in vendita all'asta nel 1998 ed acquistata dalla finanziaria regionale Sviluppumbria per un importo complessivo di 700 milioni di vecchie lire, inferiore rispetto ad altra offerta precedente avvenuta, a trattativa privata, ed appoggiata dal più grosso istituto del credito della Regione, il Medio Credito dell'Umbria;

gli ex dipendenti, a tutt'oggi, hanno ricevuto solo il 30% circa di quanto loro dovuto e pertanto sono ancora in attesa dal 1998 di avere il saldo finale, nonostante svariati miliardi incassati dalla curatela fallimentare;

la ex Fagnu's, ora Intermoda Collection, al 12.01.04, risulta chiusa con le maestranze non in cassa integrazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, a tutela dei diritti acquisiti dagli ex dipendenti della Fagnu's di Umbertide di Perugia, approfondire le reali cause della mancata corresponsione del saldo finale alle maestranze e come sia possibile in futuro evitare situazioni del genere, in cui non si prendono in considerazione offerte di privati più alte, che offrono tutte le garanzie del caso, evitando così sperperi di denaro pubblico in quanto attualmente la stessa ditta, ora Intermoda Collection, è nuovamente ferma.

(4-05922)

(20 gennaio 2004)

RISPOSTA. – Si comunica quanto riferito dalla Direzione Provinciale di Perugia.

L'azienda Fagnus Spa con sede in Umbertide (Perugia) è stata dichiarata fallita con sentenza, in data 2 giugno 1997, con uno stato passivo ammontante a 23.795.412.590 di lire (pari a 12.289.305,00 euro), dei quali 3.242.696.540 di lire (pari a 1.674.713,00 euro) per debiti verso dipendenti e 20.552.716.050 di lire (pari a 10.614.592,00 euro) per altri debiti verso terzi.

Nell'ottobre del 1997 l'azienda è stata ceduta dalla curatela in affitto alla «Erris Group srl» di Brescia, la quale si era impegnata anche all'acquisto della Fagnus Spa. Per tale operazione la società bresciana aveva versato alla curatela 500.000.000 di lire (pari a 258.228,45 euro) a titolo di fidejussioni e 250.000.000 di lire (pari a 129.114,22 euro) in conto anticipo sull'acquisto. L'INPS, intanto, all'inizio del 1998, con un'azione surrogatoria ha liquidato ai lavoratori i 2/3 delle loro spettanze (trattamento di fine rapporto e parte delle retribuzioni arretrate).

Successivamente al versamento delle somme di cui sopra la «Erris Group srl» viene dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia ed in conseguenza di ciò nel settembre 1998 si torna allo *status quo ante*.

Nel settembre del 1998 perviene al Curatore un'offerta da parte della «GDA srl» pari a 2.500.000.000 di lire (1.291.142,25 euro) per l'acquisto della Fagnus Spa. Nel gennaio del 1999 viene allora indetta un'asta con vendita al pubblico incanto, ma tale asta risulta essere andata deserta poiché né la «GDA srl», che aveva formalizzato la proposta di acquisto, né altri eventuali acquirenti si presentano.

Successivamente, e cioè nell'aprile del 1999, con un ribasso di 1/5 del valore della precedente offerta viene esperita una seconda asta che, parimenti alla precedente, risulta essere andata deserta.

Nel settembre del 1999 viene esperito un terzo tentativo di vendita all'asta anche sulla base di una nuova offerta pervenuta alla curatela da parte della «Sartorie Fagnucci srl», ammontante a 1.800.000.000 lire (pari 926.622,42 euro) per l'acquisto dei soli immobili della Fagnus SpA. Tale ultimo tentativo di vendita all'asta è disertato dalla stessa «Sartorie Fagnucci srl», che aveva formulato l'offerta di acquisto.

La curatela, preso atto dell'infruttuosa procedura della vendita al pubblico incanto, procede, sulla base del valore dell'ultima offerta pervenuta formalmente (1.800.000.000 di lire per i soli immobili) ad un'allocazione dei beni della Fagnus Spa come di seguito indicato:

i beni immobili vengono alienati a «Sviluppumbria Spa» per un importo pari a 1.800.000.000 di lire;

i macchinari e le scorte di magazzino vengono acquistati dalla «Eirene srl» per un importo di 375.000.000 di lire circa.

Tale azienda prende in affitto i locali e acquista anche il marchio «Fagnus» dando così vita alla «Intermoda Fagnus srl» con il ritorno alla produzione nel luglio del 2000.

Dal 20 dicembre 2003 l'Azienda ha mutato la denominazione sociale in «Intermoda Collection srl» ed ha come liquidatore il Sig. Paolo Rocchi.

Quarantuno dipendenti sono in cassa integrazione guadagni ordinaria dal 22 dicembre 2003 al 20 marzo 2004 erogata per 19.356 ore e, secondo le notizie ricevute, il personale non risulta vantare alcun credito nei confronti della società, stante il pagamento di tutte le spettanze (sia retribuzioni che tredicesima mensilità).

Infine da informazioni assunte presso la curatela si è appreso che il fallimento «Fagnus Spa» vanta un credito di circa 16.000.000.000 di lire azionato nei confronti di BNL, MPS e Bancoroma per revocatoria di rimesse effettuate nell'ultimo anno di vita della società. Sono tuttavia in corso trattative per il recupero di dette somme in via stragiudiziale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali
SACCONI

(26 aprile 2004)

PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

si sono svolte a fine ottobre 2002 le elezioni relative al consiglio di circolo o istituto del Liceo Classico Orazio Flacco di Bari;

è stata presentata una lista di studenti indicata con numero romano progressivo II e presentata dal motto «Il sapere deve precedere l'agire»;

il primo nominativo della lista dei candidati era lo studente, risultato poi eletto, Maurizio Lopez;

la lista è stata presentata da venti persone;

nell'ordine di presentazione, il ventesimo nominativo dei presentatori della lista corrispondeva a Pennelli Fara, cognome e nome che coincidono con le generalità di una professoressa di matematica e fisica presso lo stesso Liceo;

tale presenza fra i presentatori è irregolare ai sensi dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215;

l'insieme dei nominativi dei presentatori della lista, e dunque anche il nominativo di Pennelli Fara, è stato autenticato dal Preside del Liceo Classico Orazio Flacco di Bari, professoressa Amelia Conte,

si chiede di sapere:

se la persona di Pennelli Fara, fra i presentatori della lista degli studenti, corrisponda o meno alla professoressa di matematica e fisica del Liceo Classico Orazio Flacco;

se così fosse, per quale ragione la preside abbia dato il benestare relativamente a un nominativo che non poteva presentare la lista degli studenti;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti dei responsabili di tale eventuale scorrettezza amministrativa;

come il Ministro stesso intenda operare per evitare in futuro eventuali analoghe ulteriori violazioni delle normative.

(4-05654)

(25 novembre 2003)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante le elezioni relative al consiglio d'istituto presso il liceo classico «Quinto Orazio Flacco» di Bari.

Al riguardo si fa presente che l'ordinanza ministeriale 15-7-1991, n. 215, regolante la procedura per l'elezione del consiglio di circolo-istituto, stabilisce che le operazioni relative a ciascuna fase della procedura, alle conseguenti verifiche da parte degli organi preposti ed alle impugnative da parte dei soggetti eventualmente interessati vengono svolte con modalità tassative ed entro termini inderogabili, a garanzia sia della regolarità delle operazioni sia del rispetto dei tempi previsti per l'espletamento delle stesse.

In particolare per quanto riguarda la presentazione delle liste, gli art. 32, 33 e 34 dell'ordinanza ministeriale n. 215 prevedono che le liste vadano presentate dal prescritto numero di elettori appartenenti alla stessa componente cui si riferisce la lista medesima; che la commissione elettorale verifichi la regolarità delle liste, accertando tra l'altro che i presentatori appartengano tutti alla stessa componente, depennando i nominativi di coloro che non corrispondano a detti requisiti; che le liste possano essere regolarizzate dai presentatori entro tre giorni dall'affissione all'albo della comunicazione relativa all'avvenuto depennamento di alcuni presentatori;

che le decisioni della commissione possano essere impugnate entro due giorni con ricorso al Provveditore agli Studi (ora Direttore generale regionale o responsabile del centro servizi amministrativi).

Nel caso specifico, presso il liceo classico «Quinto Orazio Flacco» l'elezione della componente studentesca nell'ambito del consiglio d'istituto, per l'anno scolastico 2002-2003, si è svolta con la procedura semplificata, non dovendosi rinnovare l'intero organo.

Le liste presentate sono state quattro, sottoscritte, ciascuna, come prescrive la normativa, da venti presentatori.

Le liste con le firme dei presentatori sono state regolarmente pubblicizzate tramite l'affissione all'albo e non sono pervenuti ricorsi né avverso la regolarità di esse né, successivamente, avverso i risultati delle elezioni, anch'essi regolarmente pubblicati.

L'onorevole interrogante ha evidenziato effettivamente un'irregolarità: l'appartenenza di uno dei presentatori di una lista ad altra componente. Detta irregolarità è stata determinata, secondo quanto riferito dalla docente, ad errore, in quanto convinta, a seguito di richiesta degli alunni, di apporre la propria firma per avallare la lista.

Tale irregolarità, come già riferito, non è stata rilevata dalla commissione elettorale né è stata oggetto di impugnazione da parte di controinteressati. Ciò ha conseguentemente determinato il consolidamento della lista, che è stata definitivamente ammessa alla successiva votazione.

Avverso il risultato dell'elezione avrebbe potuto essere esperito rimedio giurisdizionale, mediante presentazione di ricorso al TAR, oppure l'Amministrazione avrebbe potuto procedere ad annullamento dell'elezione in sede di autotutela. A questa seconda ipotesi si può ricorrere dopo aver valutato la sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione d'ufficio di un atto irregolare.

Nel caso in esame si ritiene che non vi siano i presupposti per l'annullamento, atteso che la rappresentanza degli studenti nel consiglio d'istituto viene rinnovata annualmente e l'elezione, oggetto dell'interrogazione, si riferiva all'anno scolastico 2002-2003. La componente studentesca nell'ambito del consiglio d'istituto del liceo classico in parola è stata rinnovata il 31 ottobre 2003.

Per quanto riguarda, infine, l'opportunità di adottare specifiche iniziative volte ad evitare eventuali futuri inconvenienti analoghi a quello in esame, si ribadisce che l'ordinanza ministeriale n. 215/91 disciplina in modo minuzioso e puntuale la procedura elettorale e che, pertanto, la corretta osservanza delle disposizioni in essa contenute esclude la possibilità che si verifichino le violazioni e le irregolarità lamentate dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca

APREA

(16 aprile 2004)

PETERLINI, ANDREOTTI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, DE PAOLI, SALZANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il tema delle minoranze è una problematica che necessita di una attenta riflessione, soprattutto alla luce dell'imminente firma della Costituzione dell'Unione europea;

l'articolo 151 dei trattati stabilisce: «L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune»;

la «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», documento approvato a Nizza nel dicembre 2000, contiene due richiami al riguardo: l'articolo 21 stabilisce che «è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli *handicap,* l'età, o le tendenze sessuali.» L'articolo 22 invece stabilisce che «l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica», e quindi riconosce al concetto di diversità il rango di diritto fondamentale;

l'Italia tutela le minoranze linguistiche nell'ambito dell'articolo 6 della Costituzione;

nel 1993 a Copenaghen l'Unione europea, fissando i criteri per l'adesione di nuovi Stati membri, stabilì il «rispetto per e la protezione delle minoranze» come criterio e condizione necessaria per l'adesione;

il Consiglio d'Europa ha prodotto strumenti di pregevole fattura come la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali oppure la Carta europea per le lingue regionali e/o minoritarie;

il Parlamento europeo ha prodotto varie mozioni e rapporti concernenti la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche;

considerato che:

il Consiglio di Laeken nel dicembre del 2001 ha conferito il mandato di predisporre una bozza di Costituzione, dando enfasi al rispetto delle libertà, solidarietà, diversità e quindi alla tutela delle minoranze;

tra i principi fondamentali della bozza di Costituzione non è inclusa la tutela delle minoranze;

pur comprendendo la difficoltà di modificare il testo redatto dalla Convenzione europea, si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio, anche nella sua qualità di Presidente di turno del Consiglio europeo, ritenga auspicabile, per quanto riguarda l'art. 5 della parte I della Costituzione in tema di relazioni tra l'Unione e gli Stati membri, l'inserimento di un esplicito riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche;

se si intenda proporre alla Conferenza intergovernativa una integrazione al trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, inserendo la tutela delle minoranze linguistiche tra gli obiettivi dell'Unione, come testo formulato, aggiungendo al primo periodo del comma 1 (dopo le pa-

role regionali e locali) le parole: «e della tutela delle minoranze linguistiche.».

(4-05275)

(24 settembre 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'atto parlamentare in oggetto indicato, concernente una richiesta di integrazione al trattato, che istituisce una Costituzione per l'Europa, relativa alla tutela delle minoranze linguistiche.

È pur vero che manca un esplicito riferimento sulla tutela delle minoranze linguistiche tra gli obiettivi dell'Unione, ma d'altra parte occorre rilevare che nella bozza di Costituzione sono presenti alcuni riferimenti importanti. Il testo, infatti, eleva la diversità linguistica (art. 22, parte II, titolo III) al rango di obiettivo fondamentale; tale diversità viene, inoltre, citata nel preambolo della Costituzione, dove si fa riferimento all'Europa «unita nella sua diversità». Questo principio trova pratica applicazione nell'articolo riferito alla cultura (parte III, titolo III, capo V, sezione III); infatti in questo settore l'Unione potrà intervenire, come stabilito dall'art. 16 (competenze dell'Unione), con azioni complementari. Si rileva infine l'inserimento, all'art. 2, tra i valori fondamentali dell'Unione, del principio di non discriminazione. Tali riferimenti rappresentati sono il risultato dell'azione pressante di alcuni governi, tra cui quello italiano, che non si sono accontentati della genericità della diversità culturale.

Preme sottolineare che l'Italia si è resa già protagonista nella materia in quanto, oltre ad avere approvato leggi fondamentali quali la n. 482/99 e la n. 38/2001 sulla minoranza slovena, che danno attuazione all'art. 6 della Costituzione, ha ratificato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa e si appresta a ratificare anche la Carta europea per le lingue minoritarie; ciò la pone al livello più elevato di Stati europei nel riconoscimento di *standard* in materia; purtroppo, però, la comprensione politica del problema delle minoranze in Europa non ha ancora raggiunto tale livello fra tutti gli Stati membri.

La Conferenza intergovernativa ha comunque già presentato al Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003 una proposta di modifica riferita ai valori dell'Unione (art.2, titolo I, parte I), che viene così riformulato: «L'Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla non discriminazione, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sul principio della parità tra donne e uomini».

Ovviamente l'Italia sarà vigilante affinché tale proposta di modifica rientri nella stesura definitiva della Costituzione.

Il Ministro per gli affari regionali
LA LOGGIA

(27 aprile 2004)

SCALERA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive*. – Premesso che:

il Consiglio Comunale di Torre Annunziata, riunito in seduta ordinaria il 29 settembre 2003, ha ricevuto i lavoratori dell'ex I.P.D., che già precedentemente, nella seduta consiliare del 22 settembre, avevano prospettato la loro critica situazione e il delinearsi della prospettiva della perdita del posto di lavoro, solo apparentemente scongiurata a seguito degli accordi intercorsi nel luglio scorso e dopo la responsabile accettazione, da parte dei lavoratori stessi, delle condizioni imposte dai datori di lavoro;

lo stesso Consiglio, a seguito delle informative assunte, all'unanimità dei presenti, ha espresso profondo sconcerto per la crisi che, inaspettatamente, si è determinata, dal momento che, da una prima lettura degli avvenimenti, appare chiaro che non sono stati rispettati i patti sottoscritti, sia in sede giudiziaria a conclusione della procedura *ex l*egge Prodi, sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

il suddetto Consiglio ha espresso la più ampia solidarietà ai lavoratori in lotta, solidarietà pervenuta anche da alcuni livelli parlamentari locali, impegnando a mettere in campo, in ogni sede istituzionale, una forte iniziativa politica per rafforzare le giuste rivendicazioni dei lavoratori ed affiancare l'impegno delle organizzazioni sindacali e della società TESS S.p.A., affinché siano rispettati gli accordi sanciti, sottolineando l'opportunità della convocazione di un Consiglio Comunale straordinario, aperto alle parti sociali ed alla società civile, sull'intera problematica del lavoro a Torre Annunziata,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda urgentemente assumere la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, per affrontare tale sconcertante situazione;

se non si ritenga opportuno fissare immediatamente un tavolo di confronto con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, dei Ministri competenti, dei parlamentari e degli amministratori locali, di una rappresentanza dei lavoratori della TESS S.p.A. e dei datori di lavoro «Officine Torresi» e «DI+DI» che scongiuri ogni ipotesi di licenziamento, dando seguito agli impegni precedentemente sottoscritti;

se non si ritenga, infine, di affrontare, in chiave radicale, la sconcertante realtà occupazionale nell'area torrese-stabiese, pesantemente colpita, in questi anni, da una grave crisi industriale e lavorativa.

(4-05338)

(2 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si fa presente quanto segue.

In data 3 marzo 2004, presso la sede del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza del coordinatore onorevole Borghini, si sono incontrati l'assessore alle attività produttive della Regione Campania, il Sindaco e l'assessore delle attività produttive del comune di Torre Annunziata, il Commissario della procedura straordinaria della società I.P.D. di Torre Annunziata., l'Amministratore delegato della società T.E.S.S., le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FIM-FIOM-UILM e la R.S.U. dei lavoratori della società I.P.D. per esaminare le problematiche connesse all'ipotesi di reimpiego dei lavoratori risultanti eccedenti a seguito della conclusione della procedura di amministrazione straordinaria, *ex* legge Prodi.

A tale proposito va premesso che:

in data 30/6/2003 era stato raggiunto un accordo, a conclusione della procedura di amministrazione straordinaria, per la cessione dei due rami di azienda IPD alla società Officine Torresi, che ha rilevato l'attività di fabbricazione dei pali, e alla società IPD Industries, che ha rilevato le attività di fabbricazione dei manufatti stradali;

che nei due distinti accordi era contenuta la previsione e l'impegno da parte delle due società ad attivare nuove e ulteriori iniziative, con l'obiettivo di reimpiegare le risorse umane in eccedenza derivate dal vecchio processo produttivo per un totale di 59 unità;

che nel caso tali attività, per libera decisione delle due imprese, non fossero state attivate, le stesse società avrebbero ceduto alla Tess una parte di area, a prezzo e condizioni già convenute, per consentire l'insediamento di nuove imprese, con la finalità primaria di reimpiegare le suddette eccedenze;

che, trascorso il periodo previsto dall'accordo per la formalizzazione delle attività aggiuntive, le due aziende avrebbero sottoscritto un atto di rinuncia lasciando le aree nella disponibilità della società Tess;

che la Tess, per le finalità su esposte, avrebbe deciso di attivare un avviso pubblico per selezionare le imprese interessate, il cui insediamento avrebbe consentito il reimpiego delle eccedenze.

Alla luce di quanto sopra esposto, e sussistendo fondate prospettive di salvaguardia dei livelli occupazionali, le parti hanno convenuto sull'opportunità che il Commissario faccia domanda di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per un ulteriore periodo di sei

mesi, come previsto all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, a partire dal 1º luglio 2004.

Inoltre le parti, al fine di agevolare al massimo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e rimuovere gli ostacoli esistenti all'insediamento di iniziative imprenditoriali, come peraltro previsto agli artt. 3 e 4 della convenzione tra Regione Campania e Tess, prevista dalla delibera regionale n. 3856 del 30.12.2003, in corso di approvazione, hanno convenuto sull'opportunità di collocare in mobilità, entro la fine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, tutti i lavoratori che nell'arco temporale di permanenza nelle liste di mobilità matureranno – ai sensi della normativa vigente all'atto di collocazione in mobilità – i requisiti per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia e quelli che – in vista di soluzioni alternative o di ipotesi di autoimpiego di tipo individuale – accetteranno volontariamente il collocamento in mobilità sottoscrivendo il relativo verbale di conciliazione.

In favore di tali lavoratori, previa formale sottoscrizione di verbale individuale di conciliazione in sede sindacale a titolo di incentivazione all'esodo, il Commissario straordinario erogherà un complemento al trattamento di fine rapporto pari a 15.000 euro utilizzando esclusivamente i fondi messi a disposizione dalla Tess non disponendo di altre risorse finanziarie da destinare allo scopo.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(28 aprile 2004)

SERVELLO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive*. – Premesso che:

gli azionisti di Snia SpA ed Accordis International Holding B.V. hanno ceduto al gruppo G.Z. Polo srl le partecipazioni nell'azienda Novaceta SpA di Magenta (Milano), *leader* nella produzione dell'acetato e dei filati in genere;

il gruppo G.Z. Polo srl, che dipende direttamente dalla Bemberg di Gozzano, ha acquisito oltre alla Novaceta SpA anche l'unità produttiva di Rieti;

le rappresentanze sindacali hanno indetto una serie di scioperi per costringere la Bemberg a rivedere il nuovo piano occupazionale, divulgato a giugno, che prevede la vendita della centrale termoelettrica di Magenta, lo spostamento degli impiegati verso la sede di Gozzano e la centralizzazione dei magazzini in altre località del nord;

secondo le stime dei sindacati nei prossimi mesi circa 400 persone rischiano di perdere il proprio posto di lavoro o di essere trasferite in altri stabilimenti;

negli ultimi anni la Bemberg di Gozzano ha perso circa 80 miliardi di vecchie lire e il gruppo G.Z. Polo srl ha chiuso cinque stabilimenti in Italia e all'estero,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione occupazionale del territorio magentino e se siano in atto iniziative volte a limitare le ripercussioni sociali di una situazione così critica.

(4-05433)

(23 ottobre 2003)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto esposto dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano.

In data 10 dicembre 2003, le società Novaceta S.p.A., Bemberg S.p.A. e Nuova Rayon S.p.A. da un lato, e FULC Nazionale, dall'altro, hanno esperito la procedura di trasferimento d'azienda, prevista dall'articolo 47 della legge n. 428/1990.

Nel corso del suddetto incontro, svoltosi presso l'Assolombarda, come risulta dal verbale, «sono state illustrate, esaminate e discusse le ragioni delineate nella lettera di attivazione della procedura medesima e fornite le informazioni connesse agli effetti della programmata acquisizione/cessione, che si fonda su un progetto di concentrazione per la realizzazione di integrazioni e sinergie fra le tre realtà industriali specializzate nella produzione di tre differenti tipi di fibre cellulosiche. Le società hanno altresì confermato la sede amministrativa della nuova società unificata a Gozzano (Novara) e che saranno mantenuti in essere i tre attuali siti produttivi».

Nello specifico, l'intesa prevede l'acquisizione da parte di Novaceta S.p.A. della Nuova Rayon S.p.A. e delle attività industriali della Bemberg S.p.a.

Allo stato attuale, l'Assolombarda comunica che non risulta alcuna novità rispetto a quanto su esposto.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali
SACCONI

(26 aprile 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il signor De Falco Luigi, nato a Castello di Cisterna il 26-5-1939, è stato dipendente della Telecom AGNA Centro;

tra il 1988 e il 2001 il signor De Falco Luigi ha subito pressioni, sanzioni e discriminazioni sul lavoro, da parte dell'azienda, per poi essere licenziato nel luglio 2001;

al signor De Falco Luigi veniva rilasciata dall'Unità operativa di salute mentale di Via Monte di Dio, Napoli, in data 10 agosto 2002, una certificazione nella quale si legge: «dall'esame svolto è emerso un

quadro clinico caratterizzato da ansia e irritabilità, depressione dell'umore, sonno disturbato, instabilità emotiva, ricorrenza intrusiva di pensieri relativi alle vicende lavorative, equivalenti somatici dell'ansia»;

la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2251, del 16 aprile 2003, ha respinto un ricorso di Telecom Italia S.p.A. contro il signor De Falco, che conteneva la richiesta di una serie di sanzioni per presunte irregolarità avvenute sul lavoro,

si chiede di sapere:

se si ritenga che Telecom Italia S.p.A. abbia avuto un atteggiamento persecutorio, e foriero di una situazione di *mobbing*, nei confronti del signor De Falco Luigi;

se e quali provvedimenti si intenda intraprendere per garantire la piena agibilità ed il rispetto della dignità umana per i lavoratori della Telecom Italia S.p.A..

(4-05224)

(23 settembre 2003)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto emerso dagli accertamenti ispettivi, effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli.

Il signor Luigi De Falco è stato assunto dalla Società Telecom Italia S.p.A., in data 1° dicembre 1970, e licenziato il 5 luglio 2001, a seguito dell'ennesimo provvedimento disciplinare, irrogato per motivi di natura comportamentale.

Il provvedimento di licenziamento è stato impugnato dall'interessato con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato all'azienda in data 9 settembre 2002.

La vertenza relativa al citato licenziamento si è conclusa in data 20 dicembre 2002, con una transazione stipulata nella sede dell'Associazione industriali di Napoli, per effetto della quale la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi comportamentali è stata commutata in una risoluzione consensuale incentivata.

Preso atto di tale transazione, il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha dichiarato cessata la materia del contendere.

La società Telecom ha, infine, comunicato che dalla transazione suindicata è stato esplicitamente escluso un precedente giudizio di accertamento di legittimità di una sanzione disciplinare, pari a dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogata in data 31 agosto 1994, per reiterato irregolare utilizzo di un automezzo della società e per difformità tra gli orari di entrata e di uscita riportati nei cartellini

«marcatempo», sanzione, peraltro, mai inflitta per la sospensiva richiesta dal Collegio arbitrale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(26 aprile 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la direzione provinciale del lavoro di Caserta è priva del dirigente preposto dal febbraio 2003;

a partire da questa data manca qualsiasi attività di coordinamento del servizio «politiche del lavoro» e del servizio «ispezione del lavoro»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto e se intenda procedere in tempi rapidi alla nomina del dirigente.

(4-05292)

(25 settembre 2003)

RISPOSTA. – A seguito della presentazione dell'istanza di assegnazione alla Direzione provinciale del lavoro di Caserta da parte del dott. Biagio Savinelli, ai sensi della legge n. 97/01, ed in considerazione del parere positivo espresso al riguardo dall'Avvocatura generale dello Stato, la titolarità della predetta Direzione provinciale del lavoro è stata conferita al citato dott. Savinelli, a decorrere dal 7 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(26 aprile 2004)

SPECCHIA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che a Brindisi opera il Comando della Marina Militare diviso in tre settori: l'Arsenale, il Maringemil e la Maribase;

che sono impiegate sostanzialmente circa 700 unità tra civili e militari;

che sempre a Brindisi ha sede il Battaglione «San Marco», con 2100 unità;

che gli schemi di decreti di attuazione della legge delega n.137/2002, che dovrebbero essere approvati entro la fine del corrente anno, prevederebbero la soppressione del comando della Marina militare di Brindisi e il trasferimento a Taranto del Battaglione San Marco;

che le suddette notizie hanno lasciato increduli anche i responsabili del suddetto comando della Marina militare e i dirigenti sindacali e aziendali, che pensavano addirittura a un potenziamento delle strutture;

che, se le notizie rispondessero al vero, si tratterebbe di un grave danno per Brindisi, tradizionalmente legata alla Marina militare e al Battaglione San Marco;

che il danno sarebbe anche di natura economica per la città,

si chiede di sapere se i fatti innanzi indicati rispondano al vero e quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-05644)

(25 novembre 2003)

RISPOSTA. – Si osserva preliminarmente che le notizie citate sono prive di fondamento e che non risulta preso in considerazione o allo studio alcun sostanziale riassetto organizzativo degli enti della Marina militare nella sede di Brindisi, che possa comportare la paventata perdita di posti di lavoro di personale militare o civile o il trasferimento delle forze di sbarco (Reggimento S. Marco) in altra sede. Ne sono prova gli interventi di riqualificazione della struttura ove ha sede il Reggimento e delle sistemazioni tecnico-logistiche della Marina in quella sede, già in corso o programmati, tesi a migliorare l'assetto complessivo delle aree ad essa destinate e a renderle funzionali alla ristrutturazione appena conclusa.

I provvedimenti richiamati sono tuttora in fase di elaborazione e studio in attesa della riapertura della «delega».

A tal riguardo, in virtù di un emendamento posto all'atto Senato n. 2650, «Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», esaminato e votato presso la 1ª Commissione permanente del Senato l'11 febbraio scorso, il termine temporale entro il quale il Governo dovrà emanare i decreti legislativi per aggiornare l'organizzazione delle strutture tecnico-operative, tecnico-amministrative e tecnico-industriali della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario scadrà dopo 12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento di delega.

Com'è consuetudine della Difesa, nell'affrontare le delicate tematiche connesse alla riorganizzazione delle proprie realtà periferiche, le questioni sollevate dall'interrogante, unitamente a tutte le altre informazioni che attengono al problema, saranno oggetto di attenta valutazione nella fase decisionale preliminare alla stesura dei provvedimenti in parola.

Come previsto i provvedimenti, che saranno elaborati in applicazione del disposto della legge delega, verranno trasmessi ad entrambe le Commissioni parlamentari per l'acquisizione del relativo parare.

In conclusione, come già in passato, la Difesa terrà nella massima considerazione possibile i riflessi di carattere occupazionale, sociale ed economico connessi alla presenza militare sul territorio.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(28 aprile 2004)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che dal 16 marzo 2001 l'ufficio postale di Cisternino (Brindisi) ha sospeso l'apertura del turno pomeridiano;

che il Consiglio comunale di Cisternino già il 20/11/2001, con l'atto consiliare n. 45, aveva evidenziato il malumore di tutti i cittadini e invitava Poste Italiane S.p.A. a ripristinare l'apertura pomeridiana di detto Ufficio;

che lo stesso Consiglio comunale in data 29/12/2003 ha approvato un ordine del giorno con il quale richiede a Poste Italiane S.p.A. di disporre l'apertura pomeridiana dell'Ufficio in questione;

rilevato:

che la situazione non è mutata;

che l'utenza dell'ufficio postale di Cisternino è costituita anche da cittadini abitanti nelle numerose contrade, dediti all'agricoltura, che rientrano dal lavoro nel tardo pomeriggio e che solo in tale fascia oraria possono usufruire dei servizi postali;

che l'ufficio postale di Cisternino, per la sua collocazione, è punto di riferimento anche per la popolazione residente nelle contrade dei Comuni limitrofi,

si chiede di sapere se e quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per quanto di propria competenza, presso Poste Italiane S.p.A..

(4-05873)

(20 gennaio 2004)

STANISCI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle comunicazioni.* – Premesso che:

il Consiglio comunale di Cisternino (Brindisi) nella seduta del 29/12/2003 ha approvato un ordine del giorno avente per oggetto l'apertura dell'Ufficio Postale in orario pomeridiano;

nell' ordine del giorno viene evidenziato che dal 16 marzo 2001 l'Ufficio Postale non assicura l'apertura pomeridiana e che già in un precedente atto consiliare del 20-11-2001 veniva evidenziato il diffuso disagio dei cittadini, specie anziani e residenti nelle contrade limitrofe, e si rivolgeva un invito a Poste Italiane a disporre l'apertura;

tutto questo in considerazione soprattutto del fatto che l'utenza dell'ufficio postale di Cisternino è costituita anche da cittadini che risiedono

nelle numerose contrade limitrofe al paese, in maggioranza lavoratori agricoli che possono usufruire dei servizi postali solo nelle ore pomeridiane;

di fronte al silenzio di Poste Italiane il Comune precisa che potrebbe non rinnovare la convenzione per la riscossione dei tributi con l'ente suddetto,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire nei confronti di Poste Italiane perché a Cisternino venga effettuata l'apertura pomeridiana, così come accade negli altri Comuni, in modo tale che i cittadini cistranesi vengano posti agli stessi livelli di quelli degli altri Comuni.

(4-05892)

(20 gennaio 2004)

RISPOSTA. (*) – Al riguardo si ritiene opportuno fare anzitutto presente che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto di sindacato ispettivo in esame si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane, la quale ha precisato che il comune di Cisternino (Brindisi), ove risiedono circa 4.300 famiglie distribuite sul territorio con un insediamento di tipo definito «sparso», è servito da due uffici postali.

L'ufficio di Cisternino centro – di cui è cenno negli atti parlamentari cui si risponde – è dotato di 6 sportelli, serve 9 zone di recapito e fa registrare una media di operazioni giornaliere alquanto modesta (circa 197).

A seguito dei monitoraggi appositamente effettuati, che hanno evidenziato una sensibile e protratta flessione dell'affluenza dei clienti nella fascia pomeridiana, nel marzo 2001 l'ufficio in parola è stato interessato da un intervento di razionalizzazione consistente nella limitazione dell'orario di apertura al pubblico al solo turno antimeridiano.

La società Poste ha, in proposito, precisato che, al fine di agevolare la clientela e di soddisfare le richieste avanzate dai rappresentanti delle amministrazioni locali, è stato disposto che la riapertura pomeridiana fosse comunque assicurata nell'ultimo giorno utile ai pagamenti dei tributi comunali ed, eventualmente, nei giorni immediatamente precedenti ed, invero, nel corso del 2003, l'apertura pomeridiana è stata realizzata in occasione delle scadenze ICI, vale a dire nei giorni 30/6, 19/12 e 22/12.

Stando a quanto riferito dalla medesima società, la perdurante esiguità dei flussi di traffico non consente, al momento, di ipotizzare la riattivazione continuata del turno di lavoro pomeridiano dell'ufficio postale in argomento che, come riaffermato nel corso di un recente incontro con i

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

rappresentanti delle Amministrazioni locali ed i responsabili territoriali dell'azienda, manterrà l'apertura pomeridiana in occasione delle diverse scadenze tributarie.

D'altra parte si ritiene opportuno sottolineare che l'orario di apertura al pubblico degli uffici rientra nelle modalità organizzative di Poste italiane che non sono sottoposte a specifici obblighi.

In proposito si fa presente che il Consiglio di Stato, intervenendo in merito ad un ricorso straordinario proposto avverso la chiusura pomeridiana di un ufficio postale (parere n. 1027/2002 dell'8 maggio 2002), ha significato che la società Poste deve organizzare il proprio orario di apertura al pubblico in modo da garantire le esigenze essenziali legate all'espletamento del servizio universale, tenendo, tuttavia, conto delle esigenze poste dal perseguimento dell'equilibrio finanziario nella gestione e, di conseguenza, con la discrezionalità e l'indipendenza proprie di un'autonomia gestionale.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(27 aprile 2004)

THALER AUSSERHOFER. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che molti contribuenti stanno ricevendo in questi giorni delle cartelle di pagamento da parte dell'INPS che si riferiscono a presunte irregolarità rilevate negli anni 1980-1993;

considerato che il comma 9 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» prevede, nelle lettere *a*) e *b)* dei chiari termini di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire affinchè le cartelle di pagamento richiamate in premessa siano annullate d'ufficio.

(4-05394)

(9 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.

L'INPS, come è noto, ha ceduto gran parte dei propri crediti contributivi, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 448 del 1998, e successive modifiche, alla SCCI SpA (Società di cartolarizzazione crediti INPS).

Il decreto legislativo n. 46 del 1999 ha previsto l'iscrizione a ruolo sia per i crediti ceduti che per i crediti non oggetto di cessione.

I ruoli vengono affidati ai concessionari per il recupero coattivo del credito.

In merito alla problematica relativa ai termini di prescrizione, si osserva che l'Istituto ha sempre provveduto all'interruzione dei termini prescrizionali, secondo le norme di legge, e a non iscrivere a ruolo i crediti prescritti che non vengono, quindi, più richiesti ai creditori. Di conseguenza i crediti iscritti a ruolo sono pienamente esigibili a tutti gli effetti.

In ogni caso, se qualche cartella dovesse contenere l'indicazione di crediti di cui il contribuente contesta la prescrizione, l'interessato può proporre opposizione alla cartella presentando ricorso al giudice del lavoro, oppure può essere avanzata apposita istanza alla sede dell'INPS competente, che verificherà gli atti e provvederà, se del caso, con provvedimento di autotutela, ad annullare la cartella concedendo uno sgravio o, quantomeno, annullando quei crediti che dovessero risultare prescritti.

Nelle more delle verifiche la sede dell'INPS provvederà, inoltre, a sospendere la cartella di pagamento dell'interessato.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(26 aprile 2004)

VALLONE. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

negli ultimi otto anni risulterebbero essere oltre 761 le vittime di episodi di follia maturati nell'ambito di separazioni, divorzi e liti per l'affidamento dei figli;

sempre più spesso – quasi con cadenza quotidiana – tali omicidi si trasformano in vere e proprie stragi, come è accaduto il 15 ottobre a Chieri in provincia di Torino, ove un uomo ha ucciso sette persone, tra le quali l'ex coniuge ed i di lei famigliari, per poi togliersi la vita;

stante gli allarmanti dati forniti dall'Associazione Ex Centro Assistenza Genitori Separati, riportati da una agenzia battuta il 15 ottobre 2002, a far data dal gennaio del 1994 al giugno del 2002 nel Paese si sarebbero registrati ben 556 episodi cruenti, 761 decessi ed oltre 70 suicidi legati a separazioni e divorzi;

i dati sarebbero in crescita esponenziale: 74 decessi e 47 casi di fatti di sangue in più rispetto al 2001;

non esisterebbero significative differenziazioni circa l'estrazione sociale delle vittime e degli autori di tali crimini;

risulterebbero essere soprattutto uomini (il 62,5 contro il 37,5 per cento di donne) gli autori di questi efferati episodi, mentre le vittime risulterebbero essere principalmente donne e bambini;

stante lo studio condotto dall'Associazione in parola, dal 1996 ad oggi il numero dei suicidi ingenerati nell'ambito delle separazioni, dei divorzi e delle crisi per distacco dai figli si attesterebbe intorno al 54,4 per cento del totale;

su 38.966 casi trattati in Italia nel periodo tra il 1993 ed il 2002, i risvolti penali nelle separazioni e nei divorzi sarebbero diventati pressoché

la regola. Risulterebbero ammontare, infatti, a 16.301 i casi che contemplano l'articolo 570 del codice penale (mancata assistenza a minore) e 33.822 i casi con implicazioni penali che vanno dalla sottrazione di minori alla violenza sessuale,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo possano confermare gli allarmanti dati forniti dallo studio condotto dall'Associazione Ex Centro Assistenza Genitori Separati e riportati dall'agenzia Ansa del 15 ottobre 2002;

nell'ipotesi affermativa, quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere e quali provvedimenti intendano adottare, per quanto di loro competenza, al fine di prevenire le circostanze nell'ambito delle quali maturano episodi di cotale efferatezza ed in costante crescita.

(4-03161)

(16 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In relazione al problema affrontato nel suindicato atto parlamentare, inerente al preoccupante fenomeno della violenza, si rappresenta la viva attenzione che il Governo pone su tale fenomeno e sulla sua complessità, che rinvia ai modelli di pensiero e di comportamento in cui interagiscono svariati fattori che muovono sia dalla famiglia che dalla comunità.

Un aspetto particolarmente inquietante del fenomeno è quello che si sviluppa nella famiglia, ritenuto luogo privilegiato per il sostegno psicologico del soggetto. La violenza domestica costituisce il sintomo evidente di un disagio interno alla comunità.

Il Ministero della giustizia ha fornito dei dati che riguardano gli omicidi commessi in ambito familiare. In Italia tali delitti rappresentano circa un terzo del totale dei casi annui.

Nel corso del 2002 si sono verificati 144 omicidi in ambito familiare di cui 5 infanticidi, 27 omicidi per motivi passionali, 60 per follia, 44 a seguito di lite, 8 per rancori personali.

Nell'anno 2003 i 138 delitti in parola si sono ripartiti in 6 infanticidi, 24 omicidi per motivi passionali, 61 per follia, 37 a seguito di lite, 9 per rancori personali e un caso di eutanasia.

In relazione al rapporto autore-vittima, nell'anno 2002 si sono verificati 54 casi di omicidio di un genitore e 19 casi di omicidio di un figlio; nel 2003 si sono avuti 82 omicidi del coniuge, 17 omicidi di un genitore e 30 casi di omicidio di un figlio.

Gli autori degli omicidi che si sono successivamente tolti la vita sono stati 44 nel 2002 e 39 nel 2003.

Per quanto concerne il fenomeno dei suicidi, nel periodo compreso tra gennaio e settembre, risultano 174 episodi in più nel 2003 (con 3.249 casi) rispetto al 2002 (con 3.075 casi).

Nell'anno 2002 le regioni più colpite dal fenomeno sono state la Lombardia (607 casi), il Veneto (369 casi) casi e l'Emilia Romagna

(365 casi) mentre, nel 2003, alla data del 27 novembre, l'Emilia Romagna (344 casi) e il Lazio (279 casi).

L'osservazione di questo fenomeno è il primo passo per conoscere la complessità del problema e individuare le strategie capaci di fornire, prima una tutela immediata e successivamente una soluzione definitiva.

Nel 1994, l'Unione europea ha voluto introdurre una nuova iniziativa comunitaria, denominata «Urban Italia», destinata ad elaborare interventi di rivitalizzazione economica e sociale nei quartieri degradati delle città europee.

È opportuno ricordare, inoltre, che questo Ministero è fortemente impegnato nell'individuazione di iniziative finalizzate al sostegno della famiglia, attraverso un'azione profondamente innovatrice nel campo del Welfare, delineata in maniera organica con il Libro Bianco sul Welfare (febbraio 2003), che vede nella famiglia uno strumento fondamentale per il potenziamento dei processi di coesione sociale. Si è fortemente convinti, poi, che sono le misure «preventive» più che gli interventi assistenzialistici, idonei a sostenere i percorsi di inserimento nel tessuto vitale e produttivo del Paese. In tal senso, intervenire sullo sviluppo dei servizi, sulle misure di sostegno alla gestione delle responsabilità familiare, sul rafforzamento della solidarietà intergenerazionale significa sostenere la società nel suo complesso.

L'impegno profuso in questi anni è rivolto, quindi, ad uno sviluppo coerente e sinergico delle politiche legate al ciclo di vita, ossia al sostegno delle responsabilità familiari, all'istruzione, al lavoro, ad interventi assistenziali per coloro che, per ragioni transitorie o di lunga durata, hanno ridotte capacità di lavoro e vivono a livelli economici di sussistenza.

Da ultimo, si fa presente l'istituzione dell'Osservatorio sulla famiglia, che rappresenta la prima iniziativa dell'Anno internazionale ad essa dedicato. L'Osservatorio ha l'obiettivo di promuovere studi e confronti su tutti i temi legati alle politiche familiari; la sua attività sarà coordinata con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e la Commissione sull'esclusione sociale, per l'attuazione del nuovo Piano di azione per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(26 aprile 2004)